N. 34 - Anno 2018

Rivista Italiana di Conflittologia

Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia, dotata di comitato editoriale, prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi, esperti o studiosi dello specifico tema. Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia) Sede spagnola: Diputaciò. 296, 1r 1°, 08009 Barcellona (Spagna) Tel. +390824040190 – Fax 0230132531 www.edizionilabrys.it info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

Finito di stampare in Aprile 2018

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia

accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto. Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia,

dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

> Direttore editoriale: Silvio Lugnano Direttore responsabile: Michele Lanna

Comitato scientifico

- Francesco Bruno, criminologo, Università La Sapienza, Roma;
- Roberta Bisi, sociologo della devianza, Università di Bologna;
 - Sandro Calvani, diplomatico, Direttore dell'Unicri, Torino;
- Luigi Cancrini, psichiatra, Centro Studi Terapia Familiare e Relazionale, Roma;
 - Giuseppe Cataldi, giurista, 'Università di Napoli "L'Orientale" e responsabile della sede di Napoli dell'"Istituto di Studi Giuridici Internazionali" del C.N.R.:
 - Enrico Cheli, sociologo e psicologo, direttore Scuola di dottorato di ricerca "Studi per la pace e risoluzione dei conflitti", Università di Siena;

 - Randall Collins, sociologo, University of Pennsylvania; - Salvatore Costantino, sociologo, Università di Palermo;
 - Marialaura Cunzio, sociologo, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli;
 - Lucia Di Costanzo, giurista, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
- Jacques Faget, sociologo, Institut de Sciences Politiques, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV:
 - Alberto Febbrajo, sociologo del diritto, Università di Macerata;
 - Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University, Rettore della Transcend Peace University;
- Herman Gomez Gutierrez, sociologo, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà;
 - Donald L. Horowitz, sociologo e politologo, Duke University;
- Michele Lanna, sociologo del diritto, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
- Giuseppe Limone, filosofo del diritto e della politica, Seconda Università di Napoli;
 - Silvio Lugnano, sociologo, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;
 - Ian Macduff, conflittologo, Singapore Management University;
 - Clara Mariconda, giurista, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
 - Giacomo Marramao, filosofo, Università Roma;
- Andrea Millefiorini, sociologo, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
- Margherita Musello, pedagogista, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- Giovanna Palermo, sociologo della devianza, Università della Campania Lugi Vanvitelli;

- Luigi Pannarale, sociologo del diritto, Università di Bari;
- Pasquale Peluso, sociologo della devianza, Università Marconi di Roma;
- Raffaella Perrella, psicologa, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
 - Valerio Pocar, sociologo del diritto, Università di Milano Bicocca;
- Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco;
 - Salvador Puntes Guerrero, psicologo, Universitat IL3, Barcellona;
 - Gerardo Ragone, sociologo, Università di Napoli "Federico II";
- Gina Pisano Robertiello, sociologo della devianza, Felician College University, New Jersey;
 - Roland Robertson, sociologo, Aberdeen University, Scozia;
 - Armando Saponaro, sociologo della devianza, Università di Bari;
 - Livia Saporito, giurista, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
 - Raffaella Sette, sociologo della devianza, Università di Bologna;
- Ferdinando Spina, sociologo, Università del Salento, Responsabile Redazione Lecce;
 - Marcello Strazzeri, sociologo, Università del Salento;
 - Massimiliano Verga, sociologo, Università Bicocca, Milano;
 - Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Lugi Vanvitelli;
 - Angelo Zotti, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli.

Editore

La casa editrice Cuam University Press nasce con l'obiettivo di accogliere principalmente la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation, promossa scientificamente dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli.



Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921 P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista Italiana di Conflittologia, periodico quadrimestrale - Tribunale di Benevento Registro Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online: Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

Editoriale L'ipertrofia della perizia psicologica nel processo di Michele Lanna	Pag.	7
The Process of Normative Harmonisation: a Historical Overview di Lucia Di Costanzo 1. Introduction: Juridical Globalization and Comparison 2. The Development of Soft Law 3. Harmonisation and Unification 4. European Union and European Private Law 5. Conclusions. References.	*	12
L'esperienza della mediazione penale in Romania di Giovanna Palermo 1. Il mediatore: caratteristiche e funzioni 2. La mediazione penale in Romania Riferimenti bibliografici.	»	34
Dinamiche della globalizzazione: i conflitti sociali per i diritti di cittadinanza di Giuseppe Monteduro 1. Breve inquadramento sociale 2. La situazione italiana e il diritto all'abitazione nel nostro ordinamento 3. La situazione abitativa: i dati dell'Emilia-Romagna e quelli di Bologna 4. Le occupazioni come uno dei simboli del conflitto: una ricostruzione storica della situazione bolognese 5. Conclusioni: il criterio di cittadinanza come elemento di conflitto per i diritti fondamentali Riferimenti bibliografici.	*	48
Abstract	»	78
Note biografiche sugli autori	»	82

L'ipertrofia della perizia psicologica nel processo di Michele Lanna

Negli ultimi anni, abbiamo assistito all'affermarsi, sempre maggiore, del ruolo dello "psicologo forense" nel processo penale¹.

E, così, il corpus teorico della psicologia giuridica si è progressivamente fuso in maniera armonica e, al tempo stesso, indissolubile con il Diritto, attraverso un sodalizio sancito in maniera sempre più forte, che darà rilievo alla imprescindibile collaborazione tra le due discipline.

¹ La psicologia giuridica in Italia ha radici molto antiche che risalgono agli inizi del '900, grazie alle opere di studiosi come U. Fiore S., G. Ferrari e S. De Sanctis. La sua diffusione ed applicazione, però, non è mai stata costante, infatti, nel tempo si sono alternate fasi in cui la psicologia giuridica ebbe una vera sistematizzazione ed altre in cui subì un forte ostracismo e una forte chiusura da parte del sapere giuridico.

Il vero ritorno incisivo della psicologia giuridica può essere collocato verso la fine degli anni '70, grazie all'impulso di studiosi come Luisella de Cataldo, Guglielmo Gulotta e Fulvio Scaparro (questi ultimi fondatori a Milano del Gruppo di Psicologia Giuridica). Attualmente, la psicologia giuridica sembra aver finalmente raggiunto un punto stabile di equilibrio fra le diverse discipline che regolano l'ambito forense, trovando una sua collocazione tra il diritto e la psichiatria forense.

Risulta, pertanto, quanto mai opportuno approfondire il rapporto tra "consulenza" e "processo".

Anche se, in verità, questo fenomeno ha riguardato non solo la psicologia giuridica ma, più in generale, la figura del consulente tecnico e del perito, sia nel processo penale che civile.

E, così, l'affermarsi della "consulenza/perizia" nel processo penale, in cui il ruolo dello psicologo si inscrive a pieno titolo, haprodotto una profonda trasformazione del processo stesso, fino a giungere, in alcuni casi limite, ad una sorta di "ipertrofia della perizia": con un processo penale sempre più legato al "giudizio" del tecnico.

A causa anche degli sviluppi vertiginosi della "Scienza", il processo (sia civile che penale) ha finito col ruotare, sempre più, intorno al ruolo del "consulente/perito", che ci dirà: "a che velocità andava quel veicolo, se quella sostanza era psicotropa, che gravità e, soprattutto, che natura avevano quelle lesioni, a chi apparteneva quell'impronta, la direzione di quel proiettile e l'arma che l'ha esploso, di chi era quel capello, quel frammento di DNA, che danni psicorelazionali ha prodotto sulla vittima quel comportamento delittuoso e, ancora, se quel minore infra-diciottenne era capace di intendere e di volere o, se quell'adulto era realmente *compos sui* quando ha agito e, poi, se quel soggetto è realmente pericoloso e in che misura...".

Certo, il giudice resta il *peritusperitorum*, colui che esprime l'ultima parola su tutto; ma tutto ciò, in un mondo dove il paradigma scientifico²è divenuto centrale, assume un ruolo sempre più relativo e pleonastico.

² L'espressione *cambiamento di paradigma*, intesa come un cambiamento nella modellizzazione fondamentale degli eventi, è stata da allora applicata a molti altri campi dell'esperienza umana, per quanto lo stesso Kuhn abbia ristretto il suo uso alle scienze esatte. Secondo Kuhn "un paradigma è ciò che i membri della comuni-

Rivista Italiana di Conflittologia

Quale Tribunale potrà mai contestare un esame del DNA o il parere perentorio di una consulenza psicologica o psichiatrica e, ove mai lo facesse, quale autorevolezza avrebbe?

Tale profonda trasformazione è speculare alla trasformazione della società: il giurista, l'avvocato, il giudice, hanno progressivamente finito col perdere terreno, a favore dello scienziato e, quindi, anche dello stesso psicologo forense, che ha assunto un ruolo sempre maggiore in ambito sociale e, di conseguenza, nel processo penale.

Basta vedere qual è il ruolo assegnato al giurista nella società, nella comunità ed, oggi, nei *talk show*, che rappresentano il riflesso speculare della società stessa: tale ruolo è sempre più residuale e defilato, a favore dello scienziato, del sociologo, dello psichiatra, del criminologo e dello psicologo.

Pertanto, questo fenomeno è profondamente sociale, strutturale, prima che giuridico e possiede radici profonde.

Esso è stato magistralmente colto da Michel Foucault che, negli anni '60, nel testo "Nascita della clinica. Un'archeologia dello sguardo clinico", descrive l'affermazione del "paradigma scientifico" all'interno della società, con la nascita della *clinique* e del *regard* medico e l'improvvisa riorganizzazione della conoscenza avvenuta alla fine del diciottesimo secolo³.

tà scientifica, e soltanto loro, condividono" (*La tensione essenziale*, 1977). A differenza degli scienziati normali, sostiene Kuhn, "lo studioso umanista ha sempre davanti una quantità di soluzioni incommensurabili e in competizione fra di loro, soluzioni che in ultima istanza deve esaminare da sé".

³ La rivoluzione francese e quella americana crearono, infatti, una meta-narrazione del discorso scientifico che trasformava gli scienziati, e specialmente i medici, in saggi che nel tempo avrebbero abolito la malattia e risolto tutti i problemi dell'umanità.

La scienza "clinica" della medicina venne a esistere come parte di una più ampia "struttura di organizzazione della conoscenza", che permetteva l'articolazione della medicina come una "disciplina", rendendo possibile "il dominio della sua esperienza e la struttura della sua razionalità".

E, così, negli anni '70 Ivan Illich apre il suo famoso libro (Nemesi medica: l'espropriazione della salute) di denuncia su quello che definisce il "potere medico", con la frase che suona paradossale: "la corporazione medica è diventata una grave minaccia della salute" e, tra i molti esempi che cita, uno, esemplare, riguarda quello che definisce l'"imperialismo diagnostico".

Parte rilevante dell'attività medica si rivolge, infatti, alla produzione di "certificazioni" che stabiliscono ciò che ci è permesso e proibito, in tutte le sfere dell'esistenza.

La burocrazia medica, osserva Illich, «suddivide quelli che possono guidare l'automobile, quelli che possono assentarsi dal lavoro, quelli che debbono essere rinchiusi, ... quelli che sono morti, quelli che sono in grado di commettere un delitto o sono in grado di averlo commesso»⁵.

E, così, il "paradigma scientifico" e, per il discorso che ci occupa, quello "medico legale" o "psicologico forense", è giunto a configurarsi come un vero e proprio "potere", che è oggi in un'ascesa continua e sempre meno contrastata da altre forme di "sapèri", profondamente pervasivo, che viene esercitato su tutti gli aspetti della vita degli individui e, quindi, anche sul processo penale.

⁵ I. Illich, Nemesi medica: l'espropriazione della salute, Mondadori, Milano 1977.

1

⁴ In altre parole, le osservazioni e analisi di un oggetto (per esempio un organo malato) dipendevano interamente dalle pratiche accettate, come erano delineate nella coeva organizzazione della conoscenza.

The Process of Normative Harmonisation: a Historical Överview

di Lucia Di Costanzo

1. Introduction: Juridical Globalization and Comparison

The globalization process that stemmed from the tendency of nations towards economic consolidation required, as a first step, the establishment of a new juridical model, whose sources and effects would be independent of the legal systems in force in each country, and the general tendency to minimize differences and impose a single model of social and economic regulation inevitably involved the legal system as well. The development of European Union, in its turn, brings with it the idea of a common law, as the final step in a long process of normative harmonisation, carried out by means of comparison, between legal systems of Member States □, since the existence of national systems of private law proved to be an obstacle to economic relations, particularly for business operating on international markets and purchasing or selling raw materials in multiple states, each of which with a legal system of its own.

Whole sectors of commercial and civil law originate, not only in Italy, from EU directives and regulations: rules about consumers' rights, commercial enterprises, financial intermediaries, banking activities, manufacturer's liability. Decisions of the EU Court of Justice have suggested national systems the solutions to numerous issues related to fundamental principles: from the notion of abuse of rights to that of restitution, from the consequence of nullity for unlawful ac-

tion to the notion of moral damage □. Such an intense production of laws and judicial decisions kindled a broad debate on the advisability of a single code of contract law, with a view to ensuring a uniform governance of contractual relations throughout all Member Countries

The proposal to unify contract law is based on the conviction that the diversity of contract rules and remedies offered in each country represents a serious obstacle to ensuring equal terms and conditions to all the actors on the market. As a matter of fact, the recognition of an equal subjective status cannot but be accompanied by an equal protection of that legal status, whereas a treatment varying in accordance with each national legal system might render meaningless the very existence of that substantial right. Thence, for example, the effectiveness of a right to compensation for damage depends essentially on the conditions of eligibility to action for remedy, on the statute of limitations, on the definition of quantum, on whether the compensation per equivalent prevails or not over specific compensation, on the inclusion or exclusion of biological damage, moral damage (such as psychological distress) or expectation losses into compensation.

On the one hand, the drawing up of a single European code appears today a hardly feasible idea, considering that it is not yet clear how a common legal asset should be used and to what extent the instruments developed at a supranational level should possess a binding power, but, on the other hand, it is equally obvious that a number of European private law rules already exist and operate within national legal systems that reflect an on-going standardization process. Nevertheless, the legal harmonisation that followed the Lisbon Treaty in force since the first of April 2009, extends well beyond the traditional scope of private law, affecting some aspects of public law related, for instance, to the definition of crimes and their sanctions in the field of transnational organized crime (terrorism, human traffick-

ing, exploitation of prostitution, money laundering, and so on). □

New amendments to the national laws of Member States [28 with Croatia] are therefore to be expected also in criminal, environmental and labour law

Thus, whereas until recently the very existence of an EU dimension of civil law was still questioned, today the question is whether a global dimension of civil law exists. The classic dimension of business relations, with extra national rules applied exclusively through the mediation of states bound to respect and implement international treaties and rules, has been replaced by the direct effect of international rules that is the distinctive feature of the modern dimension of international relations.

For example, a contract concluded by an Italian and a foreign citizen under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) governs the ensuing relations between the contracting parties, even when the case is brought before an Italian court. The Vienna Convention applies to contracts as if it were a domestic law, and Italian citizens are directly bound to fulfil the obligations stemming from those rules in the Italian State and before the Italian Court. In addition, an Italian judge, when deciding on the dispute, must conform to the rulings issued by foreign courts who have decided on similar matters, prior to and even in conflict with the solutions envisaged by the Civil Code. In practice, the rules of the Convention supplant the Italian rules on Sales. To this date, about 83 States have ratified the Convention, and the number of rulings issued by national courts in application of its rules is steadily growing.

The sphere of application of the Convention is not general, in that it applies only to the purchase of moveable corporeal goods intended for commercial, productive or professional use, with no regard for the civil or commercial nature of the parties. As a consequence, the Convention does not apply to goods purchased for personal, family

or household use, to negotiable instruments or money, ships, aircrafts, electricity, nor to the supply of labour or services. However, due to the gaps still present in the discipline, the international contract practice, although characterized by a high degree of autonomy, remains anchored to the support of state laws, through the inclusion of a clause on applicable law. Nevertheless, they include clauses aimed at making the contract as self-sufficient and independent of the applicable law as possible: entire agreement, sole remedy, material adverse change, liquidated damages, indemnity.

Such observation leads to the issue of the immediate effect of an extra-national measure on a domestic legal system. The issue is not limited to the relationship between Community or international law and national laws, as it also affects the relationship between the Community system and the international agreements to which the Community is a party. Let us consider, for instance, the participation in the World Trade Organization (WTO). The question emerged in relation to article 50 of the TRIPS Treaty, which, under the aegis of WTO, regulates the international protection of intellectual property. This provision gives participating countries the authority to provisionally protect a trade mark even when such a trade mark has been registered under a different law. In this specific case, the trade mark had been registered in Benelux and the infringement occurred in the Netherlands. The Court of Justice (16 of June 1998 - case C-96-53, Hermes International v. FHT Marketing choice) has recalled the national court to its duty to conform its interpretation to the rules on Community trade marks. Since such rules must in turn be interpreted in alignment with the content of TRIPS, this agreement is in practice, partially if not entirely, comes to be incorporated into the Dutch domestic law□

The Dutch example shows that inside one Member State multiple rules, not all of them originating from national sources (hard and soft law, Community rules, domestic legislation), may coexist and govern a local juridical phenomenon. The result is the loss of the traditional effectiveness of the national legislation in force within a given territory. This process represents the juridical dimension of the broader phenomenon generally known as globalization, most evident in the sphere of international trade and large economic organizations, characterized by the tendency to develop unified, specific, rules, independent of the laws of the states in which they are doing business. The question becomes particularly relevant in relation to the online trading of securities (bonds, apartments, timeshare properties) that may be remotely negotiated by financial entities not subject to the control of the state of residence of the purchaser or the supplier, on the basis of customary rules independent of the civil law of the country.

In the context of such a shift in perspective, the European Convention on Human Rights (ECHR, 1950) was adopted with the main purpose to provide an adequate tool to control economic globalization and encourage the accompanying globalization of legislative measures aimed to protect fundamental rights, to ensure that such rights are everywhere based on and targeted to the needs of personal equality and development □. That is why, whereas the incorporation of non-discrimination rules into the constitutional principles of personal protection that parties may not infringe is by now to be taken for granted, the debate on the constitutionalisation of contract freedom is still open, since legislators must consider the rights of the weaker party, i.e. employees, consumers, savers, tenants, and the like □

2. The Development of Soft Law

The need to harmonize the rules protecting international relations

is at the root of the development of soft law, i.e. rules of conduct which, although being normative in nature, are not formally binding. Such rules tend to supplant national legislation in the regulation of a number of social relations, mainly of a cross-border type □. To mention just a few of them: UNIDROIT principles of International Commercial Contracts and the Draft Common Frame of Reference (DCFR), superseding the Principles of European Contract Law (PECL). The difference between these two collections of principles is due to technical as well as substantive factors. In this context some of the major criticisms of Draft emerged, arguing that too much emphasis had been put on the conceptual structures typical of continental law, to the detriment of the pragmatic and case-based approach of English common law. For instance, it was argued that the inclusion in UNIDROIT principles of a contract containing a clause under which the agreement can only be modified or consensually terminated in a specific form, is tantamount to a ban on all terminations or modifications performed in any other way. By contrast, in DCFR, the same clause results merely in a presumption to that effect and requires, in principle, to frequently refer to general clauses (such as good faith and fair dealing) even in matters related to imperative norms

However, these two sets of rules have a different sphere of application: universal and exclusively regarding international contracts, the former; regional and related to contracts as well as to obligations in general (domestic contracts and property issues included), the latter. UNIDROIT principles shall be interpreted "having regard to their international character", whereas DCFR shall be interpreted in an "autonomous way". In other words, DCFR rules are conceived as a coherent system and must be interpreted within their context and not in the perspective of Member States private law. Additionally, whereas in UNIDROIT principles "the parties are bound by a usage

that is widely known to and is regularly observed in international trade in the particular trade concerned", in DCFR the applicable usage is that "usage which would be considered generally applicable by persons in the same situation as the parties, except where the application of such usage would be unreasonable", having regard to the specific circumstances and "the nature and purpose of what is being done", unless this proves to be unreasonable.

More generally, the Draft was meant to become the basis of an optional regulation offered to European practitioners and consumers to govern transnational economic transactions. In practice, however, it is still a work in progress, on three main grounds: a) the final decision to introduce an optional regulation has not yet been made by the competent Community bodies; b) its basic version is still subject to corrections and amendments; c) once achieved the final version, the text might be only the first step towards a code of Community contract law. To date, the Draft envisages general rules on contracts (principles, pre-contractual information, conclusion, termination, vitiated consent, interpretation, contents and effects, unconscionable clauses), as well as specific rules in matters of sales and related services, with general provisions on damages, delay in payment, restitutions, prescription, consumer protection.

In other words, the discipline of general contracts as well as special contracts, appears to be, for the time being, largely incomplete. The main criticism is that the Draft is more similar to a "code" of private law (which many would rather not) than to a contract regulation, since it is not related only to contract law or to some specific contracts, but it incorporates other disciplines intersecting contract law (civil liability, transfer of ownership, unjustified enrichment, trusts, etc.), thus fostering, amongst other things, the introduction of conceptual structures that are typical of continental law and largely prevail on the pragmatic and case-based approach of English com-

mon law.

Lastly, there is the problem of the evaluation and acceptance of the features introduced ex novo by the DCFR, such as non-discrimination, the abuse of contractual power or the violation of fundamental principles. When confronted with these issues, jurists will necessarily resort to the provisions of the applicable national law, as if the parties had not opted for the new regulation. Such a solution appears hardly consistent with current art. 4 of the Draft, stating that all issues not expressly settled by the rules are to be settled in accordance with the principles underlying the regulation, having no recourse to the law that would be otherwise applicable \square .

The most serious gap is the absence of provisions regarding the violation of fundamental rights (in DCFR the expression "fundamental principles" is preferred) and discrimination. Nevertheless, since the regulation is only meant to act as a frame of reference the contract should, on the one hand, be the object of integration and, on the other hand, comply with imperative norms, public law, and morality. Thence, both the rules of the European Chart on Fundamental Rights and the state constitutional rules should apply. In case of conflict between regulation and state law the Charter should prevail. By contrast, conflict between regulation and state constitutions is a widely debated issue, although in practice it is invariably resolved in favour of Fundamental Law

In October 2011, the EU Commission, not entirely satisfied, proposed an optional Common European Sales Law (CESL)□. This law would apply in place of the national law only if parties so agree, in full respect of the principle of contract freedom. Also the imperative rules of national laws can be disregarded by contracting parties, when they contradict other binding rules, such as CESL rules on consumer protection. To avail themselves of this opportunity (opting in), the parties shall expressly state that they have decided to use CESL

rules. The province of CESL is definitely more limited than the sphere of application of Draft \Box .

On the other hand, with reference to UNIDROIT principles, virtually all States (including Estonia, Poland, Belarus, USA, and in Italy even Padua and Forlì courts of first instance) reported Supreme Court rulings which, by giving effect to international conventions on trade, refer to UNIDROIT principles for the purposes of contract interpretation and regulation. In this respect, two decisions are especially noteworthy. The first decision was adopted by the Belgian Supreme Court that, in awarding to one of the parties to a contract governed by the Vienna Convention the right to renegotiate the agreement, expressly referred to UNIDROIT principles as expressing the general principles of international commercial law, to be resorted to in order to fill the gaps in the unified text. The second decision was adopted by a New Zealand court that considered those principles as a restatement of the world commercial law, refining and expanding the principles of the Convention□. Also Italian rulings deserve special attention, in the light of the "internationalistic" method used to interpret the Convention and the reference to foreign case-law which, although not binding, is however taken into account in order to ensure and promote a uniform application of the Convention.

However, even the Vienna Convention does not take into account the question of the validity of contract, still regulated by the national legislation according to the rules of international private law, nor the effects that the contract might produce on the ownership of the goods being sold, since none of the States siding with the consent-based or the realistic approach seems to be prepared to retreat from its position. Only in relation to the risk of perishing of goods, the general principle prevails that the risk passes at the time of delivery , i.e. « when the buyer takes over the goods or from the time when the goods are placed at his disposal and he commits a breach of contract

by failing to take delivery» (art. 69). If the contract of sale involves carriage, the risk passes to the buyer when the goods are handed over to the carrier (art. 67); if the goods are already in transit, the risk passes to the buyer from the time of the conclusion of the contract (art. 68). As a consequence, in German-speaking countries, the risk will presumably pass with the ownership, whereas in countries where the principle of consent prevails the rule of res perit domino does not apply to the international sale of goods, since the risk related to goods already sold remains on the seller until the time of delivery.

The globalization of economic processes is accompanied by a huge increase in the rapidity of trade and economic change, demanding an equally sharp acceleration in the reaction time of governing authorities. However, a production of national legislation too fast and subject to continuing changes represents an absolute antithesis to the fundamental principles of certainty and stability of legislative sources. The result is a delegation of such normative power to more streamlined entities and procedures. Such is the case, for instance, of the boards of arbitration settling transnational conflicts on the assignment of domain names or arbitration clauses relying on highly specialized subjects for the settlement of disputes. These subjects may decide on the basis of Lex mercatoria, of equity or of common principles to be found in the legal systems of the contracting parties.

Another attempt at a uniform law commenced with regard to procedures. The Principles and Rules of Transnational Procedure were taken as an example to develop a model of globally acceptable legal proceeding to resolve cross-border commercial disputes. At the same time, legislators in various countries are offered civil dispute resolution models to look at for domestic reforms aimed to reduce differences between trial systems \square .

3. Harmonisation and Unification

This being the state of affairs at a global level, all the more, at a regional level, the harmonisation process appears to be accompanied by unification. The institutional roadmap of European Union commenced with a massive application of international private law in matters of conflict. In other words, each legal system establishes, in case of conflict between two systems theoretically applicable to a same relationship, when to apply its own rules. Unlike Community rules, however, rules on conflict are invariably national in nature. This engenders two serious limitations to the certainty of trades: a) national conflict rules can, with regard to the same relationship, make reference to different systems (e.g. one might refer to the law of the place where the contract was concluded and the other might refer to the law of the place where the contract shows the most relevant connecting factor; b) the substantive rules invoked by the rules on conflict are themselves national rules and accordingly always differing one from another.

As it has already been observed, the first issue can be resolved by drawing up a uniform Convention on international private law, dictating unified (in abstracto) rules to be applied by all countries concerned. In practice, however, rules and provisions may well be interpreted by national judges according to hermeneutic criteria of their own, and this might give rise to differing applications of the Convention. The main limit of conventions originates directly from the fact that they operate in the framework of national legal systems; accordingly, judicial interpretation might result in significant changes in "uniform" rules. UNIDROIT principles and the Draft were developed expressly to obviate such issues.

By contrast, the objective of producing rules with the same substantive content across different legal orders, with the purpose of regulating in a uniform way all the relationships falling within their province, regardless of citizenship, residence or domicile of the parties, appears to be within the reach of Community law in private law matters. This is mainly due to the fact that Community laws can produce immediate effects on domestic systems, with the EU Court of Justice playing a crucial role in monitoring over correct application and uniform interpretation of Community rules. The unification of private law rules has already occurred in the case of abusive clauses in contracts of adhesion. On the other hand, the express purpose of DCFR is to conceptually and even linguistically harmonise contract law, with a view to a future harmonisation and even unification of private law. Should this happen, all Member countries would share a unified contract law. Any contract concluded between two citizens belonging to different Member States would be governed by the same rules. To date, this occurs only for selected features in some areas of private law and even there uniformity remains a mere tendency. These rules apply generally in the form of minimum unified standards, and Community measures do not prevent individual States from legislating, to a certain extent, in the matter, provided those standards are complied with.

Juridical comparison is the basic tool in all harmonisation projects on which authoritative scholars are currently working with an attempt at unifying. Such is, for instance, the work carried on by the Study Group on a European Civil Code, coordinated by Christian von Bar and dealing with specific themes (extra contractual obligations, sale of services, transfer of ownership, etc.); the work conducted by the Common Core Project, coordinated by Mauro Bussani and Ugo Mattei, to map European private law and factually verify - jurists are interviewed through questionnaires based on practical cases – how many and which rules are shared by national European systems; or the Acquis group, coordinated by Gianmaria Ajani and Hans Shulte-Noelke, analysing the contract law Community acquis

in order to define common rules and principles, in a continuing effort to develop uniform instruments of Community law \square .

Such an effort is necessary because if it is true that the emerging European private law is in its substance the expression of legal systems sharing a historical juridical heritage, as the European Institutions have repeatedly stated, common law cannot be excluded from the harmonisation process. It is therefore indispensable to minimize the differences between common law and continental legal systems. In this respect, it is undeniable that the methodological basis to compare the legislations, doctrines and case-law of different countries has always been provided by comparative law studies.

4. European Union and European Private Law

In the light of these changes, it would not be entirely wrong to acknowledge to European Union the nature of a supranational system, to which all Member States must conform. This consideration stems from two substantial observations. The first observation is that EU has institutions through which to exert power vis-a-vis states and citizens, assign rights and obligations, and ensure their enforcement through a judicial system of its own. The second observation originates from the previous one, since it is precisely the power conferred to EU (originally and via the Lisbon Treaty and the Charter of Fundamental Rights) that allows the Union to relate to other international institutions with a stronger role as a political entity on the global dimension.

The supranational nature of EU regulations depends on the impact on domestic laws of the mechanisms of integration and the harmonisation of rules, i.e. on the formal recognition of rights to individual subjects and on an effective jurisdictional protection of these rights. In addition, EU can rely on its own institutions which, in consideration of the different nature of respective legal systems, might as wells not work in exactly the same way as state rules. In other words, it has to be verified whether the "Commission", i.e. the engine of normative production, the "Council of Ministers", representing national governments, with the power to accept or reject the proposals of the Commission, the "European Parliament", with limited legislative powers, and the "Court of Justice", are bodies through which the EU can be recognized: (1) the sovereign power to (2) assign rights and obligations to individuals (citizens of EU Member States), through a (3) judicial system able to enforce them \Box .

In this respect, it is by now well established the role of the European Court of Justice as the ultimate interpreter of Community law with effects erga omnes, as well as the primacy (asserted by the Court itself) of EU law over the law of the State. In other words, national judges must disapply domestic rules conflicting with Community rules, in consideration of the direct effect attributed to EU directives, at least to extent to which such directives are clear and leave no margin of discretion to Member States. Finally, and this is the most significant aspect, the Court has acknowledged the right of individuals to obtain from national judges the protection of rights deriving from Treaties provisions. This means that individuals are no longer directly authorized to challenge the legitimacy of the Treaty or the failure of the State concerned to enforce it. Instead, citizens will be entitled to bring issue directly before the authority competent for the protection under EU law, even in the event of failed or incorrect transposition of the directive in question. Damages might be claimed from the State for violation of Community law, and the claimant might demand that judges interpret domestic rules in conformity with supranational European law.□

For the Community, the acknowledgement of these subjective situations is no longer a way to identify possible infringements by Member States, motivated by the interest in having the Community right to free circulation of goods or services fully complied with (e.g. by introducing a ban on taxes or other duties on imports of certain goods). Today, these situations seem rather the direct acknowledgement, vis-a-vis Member States, of a private interest, such as the right to the restitution of a tax payment, the recognition of a production share or the fulfilment of prescribed quality requirements, although such an interest is not yet considered enforceable vis-a-vis another private party. Therefore, the only apparent difference lies in the "principle of the vertical effect of directives" as opposed to their "horizontal effect", meaning that, when a country has not implemented a directive, its citizens may not assert their rights against another individual, since the liability exists only in relation to the Member State

As a matter of fact, the discipline of intersubjective situations is closely related to the notion of European private law, whose development is prevailingly related to the shift from the idea of a "common market" to that of a "single market". □ The notion of "common market" refers to the idea of communication between markets which. although being separate, share a number of rules on products (goods, services, individual and company activities) and their free circulation and establishment outside the country of origin. The general purpose of these rules is the removal of all barriers interfering with intermarket circulation. The provisions on "common market" are essentially concerned with the private-law based regulation of products, services and activities, but leave totally untouched all juridical relationships related to their circulation (contract, obligations, liability), which remain within the province of internal civil code. The development of a "single market", instead, implies the application, throughout the territory, of a single uniform rule extending to the realm of inter-individual activities and the related juridical relationships.

As an example of how Community legislation evolved from the pure "removal" of obstacles to free circulation (common market) to the "construction" of uniform standards (single market), we can look at the provision of legal services and the establishment of law firms. In this sphere, the shift was from the removal of obstacles to free exercise of profession by a foreign lawyer (Directive 249/77/EEC), to the adoption of minimum standards of training to be uniformly introduced by all Member States as a prerequisite for the acknowledgement of qualification and the related authorization to exercise the profession (Directive 89/48/EEC; Directive 98/5/EC; Directive 2005/36/EC).

In Italy, despite the usual reluctance to incorporate market-based and economic considerations into the regulation of the legal profession, these changes are clearly discernible in the legislative decree No. 96 of 2001, which, in order to align our legislation with the Directive provisions, introduced, amongst other things, a new form of associated exercise of the profession, i.e. the company of attorneys. However, the most significant reforms passed as under the Community law pressure to allow for a larger degree of competition in the sector, are the provisions concerning the progressive reduction of existing limitations on tariffs and advertising (Law No. 247/31 12/2012, come into force on the 2nd of February 2013). Under the new law, lawyers are allowed to freely avail themselves of advertising media, subject only to an express ban on comparative advertisement. In other words, it is prohibited to compare or somehow allude to a comparison with a competing professional. In this way, the traditional and absolute ban on advertising, often linked to the ban on "clientele hoarding", was totally superseded.

The European Union construction of a European civil trial is even more striking. Both art. 65 of the Amsterdam Treaty, and the even

broader art. 81 of the Lisbon Treaty, provide for the adoption of simplification, improvement and harmonisation measures in the field of judicial cooperation in civil cases with cross-border implications, with a view to facilitate the functioning of the internal market. Suffice it to mention a number of regulations on jurisdiction, recognition and enforcement of decisions, notifications, the taking of evidence, EU executive titles, EU injunctions, or the Directive 2008/52/EC on mediation, that inevitably influence the conduct of trials within Member States

At the end of the day, the development of an internal private law, tendentially operating in a uniform way in all Member Countries, is a necessary step to counter the serious contradictions emerging when, once borders have been eliminated to ensure free circulation, businesses have been allowed to sell in any region of the Community and consumers are encouraged to buy in any place they can freely go to and reside in (enterprises), no right is provided to receive a same and fair treatment in case of disputes originating from said transactions, regardless of the place where such disputes occur or the consumers are located. That is the reason why the harmonisation is confirmed as an essential objective of the European Union, in the perspective of the Lisbon Treaty and more generally in a global perspective.

5. Conclusions

The unification of private law appears desirable in order to achieve several objectives, including: a) a further development and better functioning of the European single market; b) the development of a clear and uniformly applicable law; c) a single and well ordered fundamental source of contract law in Europe. In addition, a unified law would provide the basis for a possible, future, union of European States and might strengthen the political role of Europe in the world.

In this perspective, however, the European Commission should devote greater attention to the protection of typical products. To be sure, the uniform regulation of juridical relationships responds to a real need for smoother trades, but a market regulated solely by the general interest in keeping prices down and impose more economical production processes implies the concrete risk of lowering the quality of products. Such is the case, for instance, of the Italian case and the European Parliament proposal to revise the current dairy package (2014/2146 INI).

The European Commission has officially asked Italy to "correct" its Law No 138 of 11 April 1974 containing "new rules regarding the ban on the use of powdered, reconstituted milk in human nutrition". The law prohibits the possession and use of milk powder and reconstituted milk in the manufacture of dairy products. Its repeal would turn into practice the Market Responsibility Programme put forward by the European Milk Board (EMB) , regarded by the EU Assembly as a "cheap and flexible proposal", but it might lower the quality of Italian cheese. It might jeopardize not only Italian PDO (Protected Designation of Origin) dairy specialties (such as Grana Padano, Montasio, Asiago and buffalo-milk Mozzarella), but all other products on which (as in the case of mozzarella) Italian producers are committed to guarantee high quality standards. According to Italian milk producers, the use of powdered milk would lower the quality of non-PDO labelled cheese and damage consumers too. More risks might ensue: the image of the "Made in Italy" brand would be seriously damaged, with Italian producers forced to lower the quality of their produce to adjust to European standards and the imports of concentrated and powdered milk coming from all over the world at very low cost would grow, to the detriment of Italian livestock farmers □.

In conclusion, the harmonisation process should devote greater attention to the excellence of production.

References

Alpa, G. 2008. Autonomia delle parti e libertà contrattuale, oggi. Rivista critica di diritto privato, 571.

Alpa, G. 2014. CESL diritti fondamentali, principi generali, disciplina del contratto. Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 147.

Alpa, G. Perfetti, U. Zatti, P. and Iudica G. (eds.) 2009. Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo. Padova, CEDAM.

American Law Institute, UNIDROIT 2007. Principles of Transnational Civil Procedure. Cambridge University Press.

Arnull, A. Dashwood, A. Dougan, M. and Wyatt, M. 2011. Wyatt and Dashwood's European Union Law. London, Hart Publishing.

Bailleux, A. 2013. Le soft law et les deux droits. In: Dumont, H. Gerard, Ph. Hachez, I. Ost, F. and Van De Kerchove, M. (eds.) Les sources du droit revisitées, tome IV, Bruxelles, Anthémis, 503-537.

Ballarino, T. 2010. Diritto dell'Unione Europea. Padova, CEDAM.

Bonell, M.J. (ed.) 2000. Unilex - International Case Law and Bibliography on the Unidroit Principles of International Commercial Contracts. Ardsley-New York, Transnational Publishers, Inc.

Bonell, M.J. (ed.)1990-2015. Unilex on CISG and UNIDROIT Principles, International Case Law and Bibliography. www.unilex.info

Bonell, M.J. 2005. An International Restatement of Contract Law: The UNI-DROIT Principles of International Commercial Contracts. New York, Transnational Publishers imprint.

Bovio, A. Landi, N. and Mastromatteo L. 2013. La Vendita Internazionale. Torino, Giappichelli.

Brownsword, R. 2006. Contract Law themes for the Twenty-First Century. Oxford, OUP.

Carbone, S.M. 2012. Il diritto non scritto nel commercio internazionale. Due modelli di codificazione, Napoli, Editoriale Scientifica.

Carbone, S.M. 2014. Autonomia privata e commercio internazionale. Principi e casistica. Milano, Giuffré.

Craig, P. and De Burca, G. 2011. EU Law: text, cases, and materials. Oxford, Oxford University Press.

Daniele, L. 2010. Diritto dell'Unione Europea. Milano, Giuffrè.

Dashwood, A. and Hillion, C. (eds.) 2000. The General Law of EC External Relations. London, Sweet & Maxwell.

Dony, M. 2014. Droit de l'Union Européenne. Bruxelles, Editions de l'Universite de Bruxelles.

Draetta, U. 2009. Elementi di Diritto dell'Unione Europea. Parte Istituzionale. Ordinamento e Struttura dell'Unione Europea. Milano, Giuffrè.

Draetta, U. and Parisi, N. 2010. Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale, Milano, Giuffrè.

Gaja, G. and Adinolfi, A. 2010. Introduzione al diritto dell'Unione europea. Roma, Laterza.

Galgano, F. and Marrella, F. 2010. Diritto e Prassi del Commercio Internazionale. Padova, CEDAM.

Isaac, G. and Blanquet, M. 2012. Droit Général de l'Union Européenne. Paris, Sirey.

Koutrakos, P. 2006. EU International Relations Law. Portland-Oregon, Hart Publishing.

Kröll, S. Mistelis, L. and Perales Viscasillas P. (eds.) 2011. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. München/Oxford/Porland, Verlag C.H. Beck oHG/Hart Publishing.

Lenaerts, K. Maselis, I. and Gutman, K. 2014. EU Procedural Law. Oxford, Oxford University Press.

Lipari, N. 2003. Il Diritto Privato Europeo nel Sistema delle Fonti. I Soggetti (prima parte). In: Lipari, N. (ed.) Trattato di diritto privato europeo, vol. I, Padova, CEDAM.

Mathijsen, P.S.R.F. 2010. A Guide to European Union Law: as Amended by the Treaty of Lisbon. London, Sweet & Maxwell.

Micklitz, H.W. and Cafaggi F. (eds.) 2010. European Private Law After the Common Frame of Reference. Cheltenham-Northampton, Edward Elgar Publish-

ing Inc.

O'Keeffe, D. and Twomey P.M. (eds.) 1999. Legal Issues of the Amsterdam Treaty. Oxford-Portland-Oregon, Hart Publishing.

Ragno, F. 2008. Convenzione di Vienna e Diritto Europeo. Padova, CEDAM.

Schulze R. (ed.) 2008. Common Frame of Reference and existing EC contract law. Munich, European Law Publishers.

Venderberghe, A.S. 2007. The Economics of the Non-discrimination Principle in General Contract Law. European Review of Contract Law, 3, 410.

Veneziano, A. 2010. UNIDROIT Principles and CISG: change of circumstances and duty to renegotiate according to the Belgian Supreme Court. Uniform Law Review/Revue de droit uniforme, 137.

Veneziano, A. 2013. The Soft Law Approach to Unification of International Commercial Contract Law: Future Perspectives in Light of UNIDROIT's Experience. Villanova Law Review, 58, 521.

Villani, U. 2010. Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea. Bari, Cacucci Press.

Von Bar, C. Clive, E. and Schulte Noelke, H. Beale, H. Herre, J. Huet, J. Storme, M. Swann, S. Varul, P. Veneziano, A. and Zoll, F. (eds.) 2009. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference. Munich, European Law Publishers.

Youngs, R. 2000. Constitutional Limitations on Freedom of Contract: What Can the Germans Teach Us?. Anglo-American Law Review, 29, 498.

List of abbreviations

ALI American Law Institute:

CISG Convention on Contracts for the International Sale of Goods;

DCFR Draft Common Frame of Reference;

EC European Commission;

ECHR European Convention on Human Rights;

EEC European Economic Community;

EMB European Milk Board;

EU European Union;

PDO Protected Designation of Origin;

PECL Principles of European Contract Law;

TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;

WTO World Trade Organization.

L'esperienza della mediazione penale in Romania di Giovanna Palermo

1. Il mediatore: caratteristiche e funzioni

La mediazione rappresenta una modalità di gestione dei conflitti basata sul libero consenso delle parti coinvolte, con il supporto di una terza persona specializzata, il mediatore, che deve essere neutrale, imparziale e garantire la riservatezza .

La mediazione manifesta "la necessità di superamento degli stessi (conflitti), evitando interpretazioni patologiche della vicenda conflittuale e, rielaborando, invece, l'evento critico in chiave di riorganizzazione relazionale, riscoprendo altri piani comunicativi. In tal modo, spezzata la logica del conflitto ed interrotta la sua *escalation*, è possibile addivenire ad un *accordo*, profondamente ed emotivamente maturato e, quindi, più stabile e duraturo di qualsiasi decisione *imposta*" (Palermo G., 2005).

In particolare la mediazione penale è stata ufficialmente definita come un "processo in cui la vittima e l'autore di reato siano in grado, acconsentendo liberamente, di partecipare in modo attivo alla risoluzione dei problemi che nascono dalla commissione del reato, con l'aiuto di una terza parte imparziale (il mediatore)" (Appendice alla Raccomandazione n° r (99) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla mediazione in materia penale).

Nel definire i compiti e le funzioni del mediatore e, quindi, nel dare concretezza al suo ruolo, s'incontrano e scontrano posizioni differenti. Da un lato chi, come la Morineau (2000) reputa che, per essere espressione di una scelta coerente e duratura, ogni cambiamento debba nascere dal profondo, per cui il mediatore deve esplorare l'aspetto soggettivo ed emotivo del conflitto. Dall'altro chi, invece, come Castelli, opta per un approccio il più possibile controllato, considerando il conflitto nella sua veste oggettiva e le persone coinvolte come capaci di scelte razionali, ponderate e meditate.

Il mediatore per Castelli (1996) dovrebbe essere, dunque, un "tecnico della gestione del mutamento", che aiuta le persone coinvolte ad uscire da una situazione di blocco, senza tuttavia dar spazio alle emozioni, se non al fine di "depotenziarle, di tenerle fuori dalla mediazione in maniera tale da condurre le attività in un clima quanto più possibile calmo e ragionevole".

Si osserva, però che, quando le parti arrivano in mediazione sono concentrate su se stesse e tese a prevalere sull'altro e che è proprio nel processo di mediazione che "le parti hanno l'opportunità di scoprire le regole della nuova relazione che sta nascendo. In sintesi: il mediatore aiuta a trasformare la relazione fra gli antagonisti facendola migrare da uno stato di tensione binaria – ove regnano la simmetria, l'esclusione, la competizione e la violenza – verso un processo a tre poli – ove il dubbio, l'interrogativo e le differenze possono esistere e la responsabilità viene condivis a." (Ceretti A., 1998). Il terzo mediatore, è una presenza necessaria, che interponendosi tra i confliggenti, tenta di ricucire i canali comunicativi e di condurli, così, al riconoscimento delle reciproche esigenze, dei bisogni, delle individualità.

Nel conflitto ciascuno è proteso a negare l'altro e la battaglia diventa tanto più dura quanto più ognuno è impegnato ad affermare se

stesso ed a schiacciare l'altro: il mediatore rompe questa logica per riequilibrare la relazione.

La complessità dei compiti che il mediatore è chiamato a svolgere impone che questi sia dotato di svariate capacità: equidistanza, empatia, capacità comunicative e *saper lavorare sul processo*.

Solitamente si ritiene che il mediatore debba essere "neutrale", ma sarebbe più opportuno parlare di equidistanza. La neutralità, infatti, esprime una posizione di distacco e d'indifferenza che non è riscontrabile in natura: la completa estraneità ed impermeabilità rispetto agli interessi in conflitto. Ebbene è evidente che ogni uomo, in quanto "umanamente condizionato" dalla ragione ma anche dai sentimenti, non può *naturalmente* essere neutrale; inevitabilmente sentirà più vicinanza e comunanza con gli interessi ed i vissuti di un soggetto anziché dell'altro. Ognuno di noi di fronte ad un litigio, ad un contrasto, si sentirà, appunto, di *appoggiare* più una posizione o, comunque, si sentirà umanamente più vicino ad una delle parti: l'umanità e l'empatia appartengono alla relazione umana.

La rinuncia ad una velleitaria illusione di assoluta oggettività è l'unico modo per avvicinarsi sempre più ad un'equidistanza tra i diversi stimoli provenienti dai confliggenti, rinunciando alla seduzione di sposare l'una o l'altra tesi. Il mediatore deve imparare a riconoscere i propri pensieri e soprattutto le proprie emozioni ed averne la consapevolezza, nello sforzo continuo di non lasciarsi travolgere dal vissuto che gli viene presentato.

Deve essere sempre presente a se stesso, solo così riuscirà a non lasciarsi inquinare dalle sue emozioni e, quindi, a conservare un eguale distanza dai confliggenti. Questi ultimi, infatti, spesso tenteranno di assorbilo con i propri vissuti e di *accattivarselo*, provando a triangolarlo nel disperato ed inconsapevole bisogno di attiralo nel vortice del conflitto.

Per conservare l'equidistanza, il mediatore deve astenersi dal formulare giudizi, dall'accettare la definizione unilaterale di uno dei due, e non deve permettere "ai partecipanti di trattenere le informazioni" (Haynes J., Buzzi I., 1996), li deve, invece, aiutare a sviluppare opzioni per risolvere i loro problemi.

Egli, inoltre, agisce quale agente o promotore di realtà, senza imporre una sua visione personale: pone i partecipanti di fronte alle proprie realtà costituite dalla loro situazione presente, alle loro concrete esigenze personali, alle loro potenziali e presenti abilità e capacità di realizzare le diverse opzioni scelte.

L'equidistanza del mediatore si esplica nel cercare di cogliere le dinamiche relazionali dei partecipanti al fine di stimolarli a trovare l'accordo, solo in questo senso opererà una valutazione.

Questa sua capacità di conservare un eguale distanza dalle persone che incontra in mediazione non deve però essere intesa come freddo distacco dai vissuti manifestati: il mediatore deve sentire il dolore di chi ha di fronte, ma non deve perdersi in quel dolore.

Potremmo dire che deve essere al tempo stesso egualmente distante ed egualmente vicino in un'ottica che può sembrare discordante.

Il mediatore, infatti, dovrà mantenere un certo distacco emotivo ed, allo stesso tempo, conservare l'indispensabile capacità di accoglienza e calore umano.

L'empatia è la capacità di sapersi mettere emotivamente nei panni dell'altro, senza farsi coinvolgere dai e nei sentimenti altrui, ma anzi riconoscendoli e restituendoli alle parti. E' lo "specchio" che vede e ascolta la persona e gli rinvia ciò che ha sentito a livello di percezioni, consentendole così di andare oltre, fino al centro e all'origine della sua sofferenza. Uno specchio pulito che non rifletta le emozioni personali del mediatore, ma che rimandi, invece, le emozioni, i silenzi e gli sguardi di chi confligge. Questo richiede anche particolari capacità comunicative, il saper ascoltare e saper capire quando e

quanto possa essere utile il silenzio o la parola per stimolare la comunicazione e mantenere la spontaneità; il saper lavorare in modo diverso sui due soggetti, collegandoli entrambi al tempo presente, sul "qui ed ora" per considerare gli individui per quello che realmente sono e provano.

Il mediatore deve percepire gli eventuali *momenti di contatto fra le due parti* (Brunelli F., 1998), per favorire il passaggio da un livello di coscienza individuale ad uno comune, da una prospettiva individuale ad una condivisa.

Egli deve soprattutto *saper lavorare sul processo*, sulla relazione che si instaura tra i confliggenti, non sulla soluzione del conflitto.

La mediazione abbandona, infatti, la logica efficientista del risultato, della riconciliazione e lavora sul processo, sulla relazione: ciò che rileva è che i confliggenti abbiano raggiunto una diversa percezione dell'altro, scoperto un nuovo linguaggio e nuove modalità per relazionarsi.

Così la relazione diretta, verticale, fra il mediatore ed i confliggenti, istaurata durante il processo di mediazione, pian piano si trasforma, lasciando *scomparire* il terzo mediatore, per poi ceder definitivamente il passo al rapporto tra i due protagonisti del conflitto.

In Italia c'è ancora poca chiarezza sul percorso di formazione del mediatore, molto spesso svilito a mero negoziatore o conciliatore.

Diventare un mediatore in Romania non è cosa da poco.

Il mediatore rumeno è un soggetto capace di agire, laureato, con un'esperienza di lavoro di almeno 3 anni, clinicamente idoneo, con una buona reputazione e che non è stato condannato per un reato suscettibile di incidere sul prestigio della professione di mediatore.

Deve inoltre aver superato un corso di formazione per mediatori¹

o un master postuniversitario, accreditato in conformità con le leggi ed approvato dal Consiglio di mediazione (Consiliul de Mediere); deve essere, inoltre, stato autorizzato come mediatore, alle condizioni previste dalla legge 192/06 e l'autorizzazione comporta il pagamento di una tassa; anche i cittadini europei o svizzeri possono diventare mediatori in Romania a patto che la documentazione attestante il percorso di formazione sia considerata valida dal Consiglio di mediazione, lo stesso principio vale per i cittadini rumeni che avessero ottenuto all'estero il riconoscimento formativo.

Il mediatore è tenuto ad osservare le norme di deontologia ed a rispondere alle richieste provenienti dalle autorità giudiziarie, nel rispetto però del dovere di riservatezza sulle informazioni e sui documenti presentati e preparati nella procedura.

Il mediatore è tenuto a migliorare costantemente le proprie conoscenze accademiche e le tecniche di mediazione, frequentando corsi

¹ La formazione in materia di mediazione è erogata in Romania solo da soggetti privati, ma è il Consiliul de Mediere che concede le necessarie autorizzazioni alle strutture formative, allo scopo di assicurare che tutti i corsi offrano il medesimo livello didattico (v. art- 9-11 l. 192/06). Un elenco delle strutture autorizzate è disponibile anche sul sito Internet ufficiale del Consiliul de Mediere. Lamaggior parte delle informazioni sulla mediazione in Romania si possono del resto proprio sul sito del Consiglio http://www.cmediere.ro. Il Consiliul de Mediere è un ente autonomo di interesse pubblico che ha sede a Bucarest. È composto da 9 membri che possono essere anche mediatori autorizzati (art. 17). Si regge mediante le tasse. Il Consiglio mediazione prende in considerazione l'esperienza professionale del candidato, per cui il mediatore deve soprattutto dimostrare di possedere determinate abilità; il possesso di documenti abilitativi di per sé costituisce solo una tappa del percorso .

di formazione continua, alle condizioni e prescrizioni definite dal Consiglio di mediazione.

Il mediatore non può testimoniare in genere in un processo riguardante i fatti o i documenti conosciuti durante la procedura di mediazione. Per quanto concerne le cause penali, in Romania il mediatore può testimoniare a certe condizioni; ma in ogni caso dopo la testimonianza la mediazione, se ancora in corso, deve essere interrotta.

In Italia non abbiamo una disciplina dettagliata come quella rumena con riferimento ai mediatori.

In Romania, infatti, la normativa è a tal punto specifica che è prevista espressamente anche la possibilità che i mediatori autorizzati possano partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali per tutelare la propria professione ed il proprio statuto.

2. La mediazione penale in Romania

L'ordinamento rumeno già durante il periodo del regime comunista di Ceaucescu aveva sperimentato alcune forme di giustizia riparativa di matrice comunitaria, i c.d. collegi degli anziani, chiamati a gestire le conflittualità della comunità.

Agli inizi degli anni '90, i primi mediatori rumeni, formati all'estero, iniziarono a lavorare all'interno di organizzazioni non governative, pro bono, al di fuori di qualsiasi status giuridico chiaramente definito. A partire dal 2003, un progetto pilota a Craiova, sviluppato insieme al Ministero della Giustizia e all'ambasciata degli Stati Uniti, ha evidenziato al governo la necessità di regolamentare la mediazione ed anche di conformarsi formalmente agli inviti della normativa europea.

Così la Romania ha introdotto nel suo sistema giuridico la mediazione con la legge 192/2006², successivamente modificata dalla l. 115/2012.

L'articolo 2 della legge n. 192/2006, in particolare, consente alle parti di ricorrere alla mediazione nelle controversie in materia civile, penale e di diritto di famiglia e in altri settori giuridici, in conformità con le disposizioni di legge. Inoltre, possono essere risolte con la mediazione le controversie che coinvolgono i consumatori e altre controversie riguardanti i diritti disponibili. Non possono, invece, essere oggetto di mediazione le controversie riguardanti i diritti personali e indisponibili.

La normativa richiamata costituisce, dunque, una fonte giuridica unica, sia per la mediazione civile che per quella penale e conseguentemente anche gli stessi mediatori non seguono percorsi formativi³ differenti a seconda dell'ambito (civile o penale) in cui dovranno operare.

Proprio la mancanza di un training differenziato tra mediazione civile e mediazione penale costituisce uno degli aspetti più critici delle attuali prassi di mediazione in questo Paese. In particolare la mediazione penale si presenta come una forma di conciliazione-negoziazione e non di percorso più complesso di responsabilizzazione del reo e di riconoscimento della vittima.

Rivista Italiana di Conflittologia

² Legge 192/2006 sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore, modificata dalla Legge n. 370/2009, dall' Ordinanza governativa n. 13/2010, dalla Legge n. 115 del 4 luglio 2012 e dall'ordinanza di emergenza n. 90/2012.

³ In Romania esiste un organo (il consiglio nazionale di mediazione) preposto dalla legge al coordinamento delle attività di mediazione, tra le quali la definizione degli standard formativi, la gestione e l'aggiornamento dell'albo dei mediatori autorizzati, il potere disciplinare sui mediatori.

Tale commistione dei piani della mediazione penale e di quella civile determina un effetto che mal si concilia con quelle che sono le caratteristiche, le finalità e gli effetti sugli attori del sistema penale.

In primis vediamo come la mediazione sia considerata a tutti gli effetti un servizio a pagamento.

La mancanza di gratuità della mediazione penale la priva di quella spontaneità e di quella capacità di responsabilizzazione che dovrebbe caratterizzarla, per piegarla ad una logica più di tipo conciliativonegoziativo e di fatto comprimendo quel carattere di volontarietà che pure è previsto.

Le parti non hanno alcun obbligo di risolvere la lite tramite la mediazione e possono decidere di rinunciare alla mediazione in qualsiasi momento. In altre parole, possono scegliere, in qualsiasi momento, di usare altri mezzi di risoluzione delle controversie: procedimenti giudiziari, arbitrato, ecc. Le parti possono contattare un mediatore sia prima di un'eventuale azione in giudizio sia quando il procedimento è già in corso.

Tuttavia, varie disposizioni di legge nazionali in materia di mediazione prevedono che, in determinati casi, i giudici debbano informare le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione e dei suoi vantaggi. In altri casi, è offerta una serie di incentivi finanziari alle parti che optano per la mediazione o altre procedure alternative di risoluzione delle controversie.

Lo snaturamento che ne deriva ha fatto sì che le applicazioni della mediazioni penale siano numericamente scarse, nonostante la presenza di un altissimo numero di mediatori abilitati a svolgerla.

La seconda sezione della legge 192/06 disciplina le ipotesi di mediazione penale..

In particolare l'art. 67 estende la normativa della legge in questione anche ai reati per i quali è previsto che il ritiro della denuncia o la riconciliazione delle parti faccia venire meno la responsabilità pena-

le, riconoscendo alla vittima e al reo la piena libertà di accettare o meno la mediazione.

L'esito della mediazione, così come in Francia, incide sul processo penale: l'art. 69, infatti, prescrive che se la procedura di mediazione si svolge prima dell'avvio del procedimento penale ed ha esito favorevole, la parte lesa non può più ricorrere all'autorità giudiziaria per la stesso fatto; se la mediazione viene avviata a processo iniziato, quest'ultimo viene sospeso in attesa di conoscere l'esito della mediazione o comunque fino ad un termine ultimo fissato.

La sospensione del procedimento penale e del processo durante la mediazione è prevista anche dall'art. 312 par. (3) e art. 367 par. (3) del codice penale di procedura penale e la durata massima di 3 mesi è menzionata nell'art. 313 par. (4) e art. 367 par. (7) del codice di procedura penale.

La mediazione può essere un modo per soddisfare le esigenze della parte civile.

Se la procedura di mediazione è stata avviata durante il termine per presentare la denuncia, tale termine resta sospeso per tutto la durata del processo di mediazione o comunque al massimo per tre mesi dalla data della firma del contratto di mediazione.

Il mediatore deve presentare all'autorità giudiziaria una copia del verbale di chiusura della procedura di mediazione e in caso di esito negativo il processo penale deve essere riavviato d'ufficio, così come pure nell'ipotesi in cui il suddetto verbale non fosse presentato entro tre mesi dalla stipula del contratto di mediazione.

La mediazione penale deve essere condotta in modo tale che sia garantito il diritto all'assistenza legale per ciascuna delle parti coinvolte e, se del caso, che sia assicurato il diritto di avere un interprete, ai sensi dell'art. 68 della Legge 192/06.

La Disposizione XXVIII n. 1 legea 202/10 ha introdotto anche l'ipotesi specifica della mediazione che coinvolga la parte civile, l'imputato e il responsabile civile.

Nel febbraio 2014 la mediazione penale ha acquisito la sua autonomia rispetto alla mediazione civile, ed è stata introdotta nel codice penale, prevedendone peraltro l'applicazione, a certe condizioni, anche per reati puniti con la pena fino a 7 anni.

Il Codice di procedura penale all'art. 10 c. 1 lett. h⁴ contempla, infatti, tra i casi in cui viene impedito l'esercizio dell'azione penale, anche l'ipotesi in cui in cui sia ritirata la denuncia o vi sia stata riconciliazione tra le parti, se si tratti di reati perseguibili a querela.

E', altresì prevista come causa che impedisce l'esercizio dell'azione penale o la fa venire meno ai sensi dell'art.16 par. (1) acceso g) del Codice di procedura penale,

In conformità con le disposizioni dell'art. 23 par. (1) del codice di procedura penale nel corso di procedimenti penali, su rivendicazioni civili, il convenuto, la parte civile e il responsabile civile possono concludere un accordo di transazione o di mediazione, secondo la legge.

⁴ "Art. 10 Cazurile în care punerea în mişcare sau exercitarea acțiunii penale este împiedicată: ... omissis ... h) Acțiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:a fost retrasă plângerea prealabilă ori părțile s-au împăcat ori a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii, în cazul infracțiunilor pentru care retragerea plângerii sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.".

Questo spazio normativo sarebbe offerto anche dal nostro sistema penale, che guarda ancora con distanza alla mediazione, mostrando il timore della magistratura di cedere un pezzo del loro "potere".

Inoltre, attraverso la mediazione, le parti possono ordinare il pagamento dei seguenti tipi di spese processuali:

- a) spese giudiziarie avanzate dallo Stato, ma solo in caso di cessazione del procedimento penale (articolo 275 (1) (2) (c) del codice di procedura penale le parti coinvolte possono determinare la persona a sopportare tali costi)
- (b) le spese processuali sostenute dalle parti (articolo 276, paragrafo 3, del codice di procedura penale il tribunale ha i costi concordati dalle parti e un accordo di mediazione).

Se il pubblico ministero ordina all'indagato o all'imputato di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 318 par. 6, con un'ordinanza fissa il termine entro il quale devono essere soddisfatti, che non può essere superiore a 6 mesi o 9 mesi, per gli obblighi assunti attraverso un accordo di mediazione concluso con la parte civile e che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza (articolo 318 paragrafo 7 del CPP).

Accanto ad applicazioni "interne" al sistema penale, nella prassi, una mediazione penale può essere realizzata anche in assenza di una formale denuncia alla polizia e, quindi, del tutto al di fuor del sistema della giustizia penale⁵.

La Romania si mostra, dunque, favorevole a forme controllate di privatizzazione del conflitto, focalizzando l'attenzione da un lato sulla vittima, sui suoi bisogni e dall'altro promuovendo un percorso di fuoriuscita del reo dal sistema penale in un'ottica rieducativa e risocializzativa.

Ancora una volta emerge come il nostro sistema, invece, avverta la necessità di riconoscere sempre al diritto un ruolo centrale e pres-

⁵ La Polizia va successivamente informata dell'eventuale esito della mediazione.

soché assoluto nella gestione dei conflitti, attribuendo un potere "solutorio" agli organi giurisdizionali e riconoscendo un'idea di giustizia più ancorata a logiche retributive che rieducative.

Riferimenti bibliografici

- Balahur D., "Romanian Juvenile Justice System toward its way to Restorative Practices." Restorative Justice, in Europe: Where are we heading?, Workshop 4. Retrieved January 9, 2006.
- Balahur D., Restorative Justice and Re-integrative Self-esteem: Romanian Good Practice, in European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure, Conference Publication, 2010.
- Brunelli F., *La tecnica di mediazione*, tratto da: L. Picotti "La mediazione nel sistema penale minorile" CEDAM 1998.
- Castelli S., La Mediazione, Teorie e tecniche, Cortina, 1996.
- Ceretti A., *Mediazione: una ricognizione filosofica*, tratto da: L. Picotti "La mediazione nel sistema penale minorile" CEDAM 1998.
- Codreanu C., ."Centres for Restorative Justice in Romania." Newsletter of the European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice, 2005, August.
- Dumitru-Virgil Diaconu, Mediation in criminal cases, With references to the New Criminal Procedure Code, C.H. Beck Publishing House, Bucharest 2012;
- Haynes J., Buzzi I., Introduzione alla mediazione familiare, Giuffrè, 1996.
- Morineau J., Lo spirito della mediazione, Franco Angeli, 2000.
- Palermo G., Prospettive socio-giuridiche della mediazione penale in Spagna, III edizione rivisitata e aggiornata, Cuam University Press, 2016.
- Popoviciu L. R., Criminal Law. General part (Drept penal. Partea generală), Bucharest, Pro Universitaria Publishing House, 2011.

Raye B.E., Roberts A. W., Wiese S., Romanian Mediation Services Initiated. Retrieved, January 9, 2006

Udroiu M., Procedura penală, Partea Generala, Partea Speciala, Ed. C.H. Beck, Bucharest, 2010.

.

Dinamiche della globalizzazione: i conflitti sociali per i diritti di cittadinanza di Giuseppe Monteduro

1. Breve inquadramento sociale

Il processo di globalizzazione che ha interessato, soprattutto il mondo occidentale, anche in relazione agli scambi commerciali che ne sono stati la via di trasmissione, ha prodotto significative novità all'interno della vita sociale, con riferimento sia al più ampio tema che riguarda il pluralismo culturale, che in particolare con riferimento al tema dei diritti di cittadinanza; il nuovo quadro sociale emergente è divenuto cosi l'incubatore di una molteplicità di conflitti (Segatori 2016) che mettono in crisi, ancora più acuta, sia i valori di riferimento, sia le regole, che gli strumenti attorno a cui è organizzata la vita sociale: "insomma il nostro mondo della vita quotidiana è divenuto meno ovvio di quanto lo fosse in passato" (Ferrucci 2010: 15). In particolare, il pluralismo culturale e religioso che caratterizza la società contemporanea e il fenomeno delle migrazioni hanno ri-posto al centro dell'attenzione il tema della giustizia sociale, come necessità per riconfigurare la convivenza civile e quindi come mission cui devono guardare le politiche pubbliche ed in particolare quelle sociali (Hemerijck 2012). Il fenomeno migratorio, investe non soltanto l'ampio dibattito circa il ruolo dell'Unione europea (Ambrosini 2008), le politiche dei singoli Stati, o ancora, il modo con il quale il mercato del lavoro deve recepire (può recepire) l'ingresso di stranieri; il tema dell'integrazione pone innanzitutto una domanda di chiarimenti circa la convivenza tra culture diverse (Donati 2008). Proprio sul tema delle migrazioni, si è concentrato un lungo dibattito (Castles et al. 2013), ossia su quello che è considerato un fenomeno antico quanto antica è l'umanità (Ambrosini 2010: 19).

Infatti, maggiore è la differenziazione sociale, maggiore è la necessità, sul piano generale, di attuare forme nuove per garantire una coesione che non è più possibile, come pensavano i funzionalisti, attraverso la trasmissione di valori condivisi, in quanto proprio sul tema valoriale la globalizzazione ha comportato l'esistenza di una pluralità di opinioni, spesso tra loro inconciliabili.

Il fenomeno del pluralismo sociale è integralmente interessato dal nuovo percorso migratorio che negli ultimi dieci anni, in maniera più vistosa rispetto al passato, sta generando un cambiamento forte per quanto riguarda la composizione demografica delle popolazioni occidentali con significativa incidenza, non solo per quanto concerne il rapporto tra culture diverse ma anche per quanto riguarda l'implementazione dei diritti di cittadinanza (Zanfrini 2007). Il nostro Paese rappresenta un caso significativo all'interno del quadro europeo seppur alcuni elementi che da noi emergono con forza in quest'ultimo periodo, in altri Paesi, quali la Francia, l'Inghilterra e la Germania, le problematiche erano affiorate già in anni precedenti. Il processo migratorio e la conseguente stanzialità di nuove popolazioni e nuovi stili di vita ha contribuito ad evidenziare una crisi già molto significativa dei nostri schemi di welfare, intrappolati da un lato dalle sempre più personalizzate e culturalmente condizionate richieste di assistenza e dall'altro inseriti all'interno di vincoli normativi e di spesa imposti dalla cornice giuridica dell'Europa (Pavolini et al. 2015). Il diffondersi dei processi legati alla globalizzazione, con il conseguente aumento degli scambi e il propagarsi in tempi rapidi di modelli di vita e scelte culturali molto differenziati, ha messo in luce una crescente conflittualità soprattutto per quanto concerne il tema del riconoscimento giuridico delle diversità. Il conflitto sui diritti è diventato il simbolo "sociale" della globalizzazione: ad esempio nel campo delle scelte "etiche", dove le varie posizioni in campo (sul fine vita, sul matrimonio omosessuale) hanno caratterizzato il dibattitto politico ma anche quello culturale ed hanno prodotto non solo una conflittualità tra forze politiche, ma anche una differenziazione all'interno delle stesse in maniera trasversale. Anche nell'ambito di appartenenza ai valori religiosi (soprattutto quelli cattolici) si sono verificate fratture interne sul modo di conciliare religione e "nuovi diritti": è proprio il blocco sociale cattolico ad aver mostrato una fragilità di tenuta di fronte ai conflitti emergenti.

Oltre che sulla traduzione delle scelte etiche in tutela giuridica, è specificatamente sul tema dei diritti di cittadinanza che la globalizzazione sta producendo i suoi effetti peggiori: ad esempio sia nel campo dei diritti del lavoro, dove la precarizzazione dei contratti e delle forme di manodopera rappresentano un modello vincente per le multinazionali e un problema enorme per lo stato sociale, sia per quanto concerne le prestazioni di assistenza sociale, dove sta montando, in maniera sempre più diffusa, un conflitto tra poveri, tra italiani e non italiani a basso reddito, all'interno delle fasce deboli della popolazione.

Uno dei campi di questo conflitto sociale per i diritti di cittadinanza riguarda le politiche per la casa.

Il tema del diritto alla casa, negli ultimi anni, sta attirando in maniera costante l'attenzione dell'opinione pubblica: in particolare, gli organi di stampa stanno dando ampia diffusione ad alcune problematiche, legate al tema dell'alloggio, in cui si mescolano insieme, a)le

criticità collegate alle assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare¹, b) le difficoltà di numerosi nuclei familiari a rispettare la regolarità dei pagamenti con la conseguenza di incorrere, talvolta, in uno sfratto esecutivo², nonché c)le occ upazioni abusive di immobili³.

2. La situazione italiana e il diritto all'abitazione nel nostro ordinamento.

Nel mese di luglio la Commissione Europea⁴ ha diffuso i dati sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (ESDE) con riferimento alla fascia dei soggetti "poveri"; nel nostro Paese gli individui in condizioni di povertà estrema sono 4,9 milioni, pari all'11,9% della popolazione complessiva. Inoltre, ad una disoccupazione giovanile pari al 37,8% si sta allargando la fascia dei c.d. Neet (notemployed and training) che in Italiasupera il 24% (2 milioni e 200.000 unità⁵). L'effetto complessivo è che in Italia l'autonomia economica

¹ Si veda ad esempio il tema posto dal Sindaco di Firenze: http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/politica/17_marzo_03/nardella-troppi-immigrati-case-popolari-c-rischio-ghetti-c5a8cfea-fff8-11e6-b574-04feab0-43cc6.shtml

²http://www.lastampa.it/2017/07/27/economia/sfratti-in-calo-ma-il-fenomeno-rimane-ancora-allarmante-gO3ySPLzqC3geoAtexgCGN/pagina.html.

³ Si fa riferimento tra l'altro a quanto avvenuto a Roma nel mese di Agosto (2017): http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/08/24/news/sgombero_migranti_in_piazza_indipendenza_tensione_bombole_gas_e_sassi_contro_la_polizia-173746055/

⁴ http://europa.eu/rapid/press-release IP-17-1988 en.htm

⁵ Dati 2017 disponibili nella presentazione di Rosina al Convegno "Neeting2", organizzato dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo: http://www.rapportogiovani.it/neeting-convegno-internazionale-sui-neet-milano-1-dicembre/

e quindi di vita di questa fascia di popolazione viene raggiunta (secondo le stime dello stesso rapporto) a circa 31/32 anni, con un ritardo di dieci anni rispetto agli anni '90 e in un'età comunque più alta rispetto alla media europea (26 anni). L'aumento della quota di poveri, che vede tassi di crescita significativi anche e soprattutto nelle metropoli del Nord Italia, la riduzione della capacità economica e di spesa delle famiglie, il prolungarsi del permanere tra le mura domestiche delle nuove generazioni (anche per l'incapacità economica di far fronteai costi legati all'autonomia di vita) rappresentano elementi che si riflettono spesso su uno dei problemi centrali legati alla vita sociale: la questione abitativa.

L'incapacità ad acquistare o affittare un'abitazione, così come testimoniato a livello europeo dal *Second overview of housing exclusion in Europe*⁶, o in altri casi, mantenere fede alle scadenze di locazione per le quali ci si era impegnati, genera quelle condizioni che possono portare alla perdita del proprio spazio abitativo.

Il disagio abitativo non colpisce in maniera isolata soltanto le fasce più marginali della popolazione (coloro che sono senza occupazione e/o le famiglie monoreddito) ma riguarda anche nuclei familiari che fino a poco tempo fa erano considerate come "sicure": le mutazioni avvenute a livello del mercato del lavoro, la conseguente precarizzazione dello stesso e quindi delle retribuzioni, sta ponendo in evidenza l'insufficienza degli strumenti finalizzati ad assicurare l'accesso alla prima casa.

Con la riforma del modello costituzionale italiano (2001)⁷ e il passaggio dei "compiti sociali" dallo Stato centrale agli organi regionali,

http://www.housingrightswatch.org/news/second-overview-housing-exclusioneurope-2017

⁷ http://www.interlex.it/testi/dpr01123.htm

si è assistito ad una frammentazione del welfare (Kazepov, Barberis 2013; Bertin 2012) con conseguente differenziazione circa i tassi di spesa di ciascuna regione per quanto riguarda le azioni di politica sociale. Da questo scenario non sono state esenti le spese per l'edilizia popolare pubblica: secondo i dati di Open Polis⁸, le differenze tra i Comuni in termini di spesa pro capite sono enormi: si va dai 75€ di Milano ai 3€ di Genova, passando per i 13€ di Bologna e i 12€ di Roma.

Secondo uno studio condotto da Nomisma⁹ sulla condizione del disagio abitativo in Italia, per soddisfare il bisogno reale di abitazione nel nostro Paese servirebbero almeno altre 200 mila unità abitative di edilizia popolare pubblica. Con le abitazioni attuali restano fuori ogni anno circa il 70% dei richiedenti aventi diritto. La platea di coloro che risultano beneficiari degli alloggi di edilizia popolare in Italia è composta principalmente da famiglie numerose, per lo più non italiane e con lavori a bassa qualifica e a scarsa durata temporale.

Inoltre accanto alla fascia di popolazione che chiede l'accesso alle unità abitativa pubbliche, si sta formando in Italia un disagio abitativo relativo ai contratti di locazione (i "penultimi"): sempre secondo l'istituto bolognese di ricerca, se alla fine degli anni '80 erano soltanto 3 nuclei su 100 a dover pagare un canone di affitto superiore ad un terzo del proprio reddito, oggi la percentuale ha raggiunto il 35%; a soffrire di più questa situazione di difficoltà, sono le coppie giovani (maggiormente gravati dalla precarizzazione dei contratti occupazio-

⁸https://blog.openpolis.it/2017/01/26/capacita-comuni-rispondere-emergenza-abitativa/13692

⁹http://www.nomisma.it/index.php/it/press-area/news/item/1192-4-aprile-2016-dimensioni-e-caratteristiche-del-disagio-abitativo-in-italia/1192-4-aprile-2016-dimensioni-e-caratteristiche-del-disagio-abitativo-in-italia

nali), i grandi anziani residenti nelle metropoli del Nord Italia, la classe media del Settentrione, che insieme rappresentano circa il 49% (circa 1,8 milioni di nuclei familiari) del disagio abitativo riferito alla locazione.

Nel 2016 in Italia sono stati emessi circa 62.000 provvedimenti di sfratto, di cui l'88% per morosità (dato che è cresciuto di circa 6 punti percentuali rispetto al 2015). Ad essere maggiormente interessate da questo fenomeno sono le grandi città del Nord (Milano, Torino, Bologna), le due vaste aree metropolitane del Centro-Sud Italia (Roma e Napoli) e alcune regioni del Mezzogiorno che soffrono particolarmente gli alti tassi di disoccupazione o inoccupazione (Campania e Calabria).

Per questa ragione, sono sorti numerosi comitati di difesa del Diritto alla casa che hanno messo in campo molteplici e diverse forme di protesta e veri e propri conflitti sociali, con lo scopo di rivendicare appunto certezza per questo *diritto*: organizzazioni con queste finalità sono state costituite a Napoli (Comitato per il diritto alla casa)¹⁰, Roma (Coordinamento Cittadino per il diritto alla casa)¹¹, Milano (Comitato per il diritto alla casa)¹², Torino (Collettivo Abitare nella crisi)¹³, Bologna (Social Log-Movimento per il diritto all'abitare)¹⁴.

Sul tema della casa come diritto la letteratura si è molto interrogata per definire in che misura è possibile parlare dell'esistenza giuridica di un *Diritto alla casa/all'abitazione*, secondo le norme previste

 $^{^{10}} http://www.lastampa.it/2017/07/05/italia/cronache/a-napoli-i-comitati-per-ildiritto-alla-casa-occupano-il-comune-85a9fBvlX8cOBagDaWFBgP/pagina.html$

¹¹https://www.coordinamento.info/

¹²http://www.cantiere.org/887/case-popolari-a-milano-lotta-abitare/

¹³http://www.abitarenellacrisi.org/wordpress/pagina-di-esempio/

¹⁴http://www.lealtrecasebo.it/occupazioni/socialLog.html

dal nostro ordinamento costituzionale e le indicazioni che provengono dagli organismi sovranazionali.

Il diritto all'abitazione trova esplicitazioni e sostegno diretto in diversi documenti presenti nel quadro del diritto internazionale (nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo all'art. 25, all'interno della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali all'art. 11, nella Convenzione sui diritti dell'infanzia all'art. 27, nonché nella Carta di Nizza e in ulteriori riferimenti giuridici)che impegnano gli Stati nei confronti del riconoscimento del diritto all'abitazione anche ai non cittadini.

Nella nostra Costituzione fissare la definizione di diritto all'abitazione (preferita come terminologia a quella di diritto alla casa che sembra qualificare la proprietà del bene piuttosto che la sua funzione sociale¹⁵) è materia molto più complessa, rispetto a quanto riscontrato in ambito sovranazionale. Infatti, l'unico articolo in cui si fa esplicito riferimento al tema dell'abitazione è il n.47 della nostra Carta costituzionale, il quale impegna lo Stato italiano (e quindi i suoi governi) a favorire "l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese." Seppur collegato al tema del risparmio privato come strumento di accesso alla casa, l'articolo 47 non intende occuparsi esclusivamente della proprietà di un'abitazione ma, secondo Olivito, "il rilievo di una norma che, riferendosi non alla proprietà di immobili o di case ma, significativamente, alla proprietà dell'abitazione,

¹⁵ Sul tema dell'abitazione come diritto di proprietà e i diritti annessi (ad es. inviolabilità del domicilio) si veda Breccia U., *Il diritto all'abitazione*, Giuffrè Editore,

¹⁶https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf

esprime l'idea di un *favor*costituzionale, che va alla proprietà della casa solo se e in quanto essa sia destinata ad abitazione del proprietario; e non ad *una* abitazione ma *alla* abitazione, cioè alla funzione sociale svolta dal godimento di questo bene." (2016: 339). In tal senso, le finalità dell'articolo predetto non si esauriscono con la mission di favorireil risparmio privato in grado di accedere all'acquisto di un bene immobile da destinare ad uso abitativo, ma, soprattutto, tendono anche a difendere e promuovere l'accesso all'abitazione come bene di cui poter godere.

Come sostiene Bilancia "è noto come tale diritto possa essere ricostruito, secondo l'ordinamento vigente, soltanto come *un diritto sociale di grandi incertezze*, che anche ad opera della giurisprudenza costituzionale ha via via ricevuto specificazione – e comunque in un contesto di bilanciamento con altri diritti individuali ed interessi pubblici – come diritto a ricevere una casa in assegnazione a seguito della attuazione di politiche pubbliche per la costruzione di alloggi; come diritto alla stabilità di godimento del proprio alloggio anche per via di una legislazione vincolistica relativa alla durata dei contratti di locazione ed al tetto del relativo canone " (2010: 235).

Più che la legislazione ordinaria, sono però soprattutto le sentenze della Consulta a far sì che si possa parlare dell'esistenza giuridica di un vero e proprio diritto all'abitazione.

Infatti, è con una sentenza della Corte costituzionale (n°217 del 1988)¹⁷ che si è dato un profilo più chiaro al diritto in oggetto: "Creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine

¹⁷http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0217s-88.html

universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso.

Infatti: "il diritto all'abitazione – si legge ad esempio nella sentenza n. 217/1988 e successivamente nella sentenza n. 520/2000 – rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione»; ed è perciò un vero e proprio «diritto sociale» (vds. sentenze nn. 19/1994,419/1991, 559/1989) «fondamentale» (sent. n. 404/1988)". (Giorgis 2007: 1130)

A favore di un'accezione del diritto all'abitazione più ampia "di quella che si potrebbe ricavare ragionando in termini strettamente economici depone senz'altro il diffuso riconoscimento – dovuto inizialmente alla dottrina, poi anche alla giurisprudenza – del diritto all'abitazione come diritto sociale, vale a dire come elemento che contribuisce a definire quel quadro volto alla realizzazione sostanziale, e non solo formale, del principio di eguaglianza, che l'art. 3, co. 2, Cost. pone, assieme ad altri, a fondamento dell'edificio costituzionale." (Pallante 2016: 137)

A conferma della crescita di importanza riconosciuta al diritto all'abitazione tramite sentenze, poco tempo fa, la Corte di Cassazione (con sentenza n. 35580) ha stabilito che "in caso di occupazione abusiva di immobile, la responsabilità penale dell'agente può essere esclusa qualora la condotta sia stata posta in essere per far fronte allo stato di indigenza in cui versa il soggetto attivo del reato. A tal fine è, tuttavia, necessaria un'indagine al fine di verificare le effettive condizioni dell'agente, l'esigenza di tutela effettiva, la minaccia dell'integrità fisica attuale: ciò per verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti delle necessità ed inevitabilità che, unitamente

agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente in parola." ¹⁸

Secondo Paglietti però, nonostante le sentenze abbiano allargato la qualifica relativa al concetto di diritto all'abitazione, esso "farebbe parte dei c.d. nuovi diritti, cioè di quei diritti di seconda generazione, ossia diritti sociali condizionati, nel senso che "non può certo di per sé produrre conseguenze quali l'esigibilità del diritto nei confronti dei pubblici poteri" (2008: 6).

Il nodo critico è proprio questo: se da un lato l'abitazione rappresenta uno spazio sociale necessario per lo svolgimento di una corretta esistenza (come regolamentato dalle norme sovranazionali), e per l'accesso ordinato ad altri beni considerati primari (salute, istruzione, socialità), esso trova, nel nostro ordinamento, un'applicazione condizionata: in quanto "la configurazione in concreto di un diritto sociale alla abitazione è comunque ritenuta dalla Corte costituzionale "condizionabile" dalla quantità di risorse finanziarie che si rendessero disponibili per siffatta destinazione, riconoscendosi in materia "una forte discrezionalità del legislatore" (Bilancia 2010: 236).

Così se da un lato si riconosce all'abitazione una funzione primaria in grado di rendere poi fruibili nella loro integralità altri diritti, allo stesso tempo si lascia al legislatore e ai governi una discrezionalità ampia circa la realizzazione sociale di questo diritto.

Infatti, ci si interroga sul perché, se al diritto all'istruzione è stata garantita una scuola pubblica su tutto il territorio nazionale, al pari del diritto alla salute che trova nel SSN la sua applicazione effettiva che determina la sua fruibilità conseguente, il diritto all'abitazione non trova un istituto corrispettivo in grado di garantire l'effettivo utilizzo del titolo giuridico di cui si è titolari. Nel caso dell'abitazione, è

¹⁸http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=2093#.WbqCSsinvIU.

il mercato il principale regolatore del bene, mentre gli istituti pubblici occupano un ruolo di supplenza, che sostanzialmente va a coprire la fascia di popolazione più a rischio, la quale allargandosi sempre più, mette in mostra tutte le criticità e le fragilità legate alle politiche pubbliche per l'accesso alla casa. Circa 6 anni fal'Europa ha condannato l'Italia proprio sul tema abitazione, ovvero sullo scarso impegno mostrato, in termini di risorse pubbliche, per quanto riguarda l'accesso alla casa, a ragione del fatto che il "diritto all'abitazione è dunque il presupposto logico e necessario per poter adeguatamente tutelare la famiglia e i suoi diritti – come (previsto) dell'art. 16 della CSER 19" (Guiglia 2011: 6).

In sostanza "la garanzia di tale diritto da parte dello Stato risponde, inoltre, alla necessita di soddisfare bisogni primari indefettibili, che seppur condizionati all'intervento (e alle valutazioni) del legislatore ordinario, nonché alle effettive disponibilità finanziarie esistenti, non possono essere lasciati al libero gioco dell'iniziativa privata. Ciò detto, permangono naturalmente tutte le incertezze derivanti da un diritto, che mostra di avere in più punti contorni indefiniti e che, al di là delle enunciazioni solenni, corre il rischio di scolorire proprio in ciò che più importa: le concrete modalità della sua attuazione e gli strumenti per assicurarne un'effettiva tutela" (Olivito, 2016: 340).

3. La situazione abitativa: i dati dell'Emilia-Romagna e quelli di Bologna

Nella sola Emilia-Romagna, gli sfratti per morosità (dati relativi all'anno 2015) sono stati oltre il 95% (su un totale di 6.145 provvedimenti complessivi emessi) del dato complessivo regionale; anche

¹⁹ CSER è l'acronimo di Carta sociale Europa: https://rm.coe.int/168047e179.

Bologna ha avuto dati simili al contesto regionale con circa 1500 sfratti per morosità, a fronte di appena 80 provvedimenti di sfratto dell'intero territorio metropolitano (anche qui circa il 95% per ragioni di morosità).

Contemporaneamente, accanto alla crisi che riguarda gli sfratti abitativi o le difficoltà di accesso relative al mercato privato, Bologna soffre di un'altra situazione particolarmente gravosa, quella relativa alle abitazioni di edilizia popolare.

Ogni anno Acer (l'Azienda che gestisce gli alloggi di edilizia popolare per conto del Comune di Bologna) mette a bando (in due tornate annuali) circa 500 alloggi di edilizia popolare²⁰: a questi bandi risultano idonei (cioè rientrano tra coloro che garantiscono i requisiti richiesti) circa 7000 nuclei familiari (anche mono-personali); la disponibilità di Acer (nonostante un miglioramento registrato nell'ultimo periodo) permette di soddisfare solo 1 domanda su 14.

In generale, se si va a vedere il dato dell'Emilia Romagna²¹, oltre il 95% degli alloggi di Edilizia popolare viene utilizzato (è in attesa di assegnazione solo il 3.6%, su un totale complessivo regionale che supera le 55.000 unità abitative): di questi 51.000 appartamenti assegnati, il 73% è abitato da cittadini con cittadinanza italiana, il 2% da cittadini comunitari e il restante 25% da cittadini extra comunitari.

Il dato annuale di Bologna, però modifica significativamente la percentuale complessiva regionale: se si entra nel merito delle assegnazioni e dei criteri per le stesse, si nota che attualmente quasi il

Rivista Italiana di Conflittologia

²⁰ Il dato qui presentato riguarda principalmente l'anno in corso, il 2017: negli ultimi tre anni il numero di abitazioni messe a bando, e quindi concorribili, è cresciuto fino raggiungere quota 500, proprio nel 2017.

²¹http://sociale.regione.emilia-romagna.it/primo-piano/regione-cosi-cambiano-i-criteri-erp-piu-equita-giustizia-sociale-e-rotazioni

50% di esse, (nell'ultimo anno 237 su 500), vengono assegnate a cittadini non italiani sulla base di requisiti previsti sia da convenzioni comunitarie (accordi europei per la tutela dei diritti dei cittadini comunitari nei Paesi appartenenti all'Unione Europea) sia da accordi internazionali per la tutela e la dignità della persona.

Proprio questo meccanismo di equiparazione tra cittadini non italiani e cittadini italiani (garantito e favorito da accordi cui l'Italia ha aderito e cui l'Italia è sottoposta) ha suscitato una forte opposizione da parte di alcune forze politiche che ritengono debbano essere privilegiati i cittadini italiani nell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Specificatamente per quanto riguarda le difficoltà legate all'accesso per gli alloggi di edilizia popolare pubblica, nel tentativo di trovare un punto di mediazione avanzato, in grado di ridurre il conflitto tra italiani e non italiani, la Regione Emilia Romagna ha regolato l'accesso alla casa pubblica mediante un nuovo regolamento che prevede come requisito prioritario la residenza, almeno triennale, nel territorio emiliano romagnolo. Con l'approvazione della c.d. legge Gualmini²², sono state introdotte alcune importanti novità: a) la residenza da almeno tre anni in Regione, b) un reddito Isee che è stato ridotto da circa 35.000€ a 25.000€ e c) un reddito patrimoniale inferiore a 48.000€ (il reddito patrimoniale rappresenta una novità rispetto al quadro normativo precedente). L'idea di fondo, esplicitata direttamente dal Vice presidente Regionale Gualmini²³ è quella di considerare l'alloggio pubblico non più come uno strumento a vita ma

 $^{22}\mbox{http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=}50082243ab0d4addb-41c387c44281bb5$

²³http://www.regione.emilia-romagna.it/video/2016/gualmini-erp-piu-equita-erotazione-nelle-assegnazioni

come uno strumento temporaneo, in grado di sostenere il nucleo familiare in particolari situazioni (limitate nel tempo), permettendo così una più ampia rotazione e una migliore efficienza delle azioni di welfare di contrasto alla povertà.

I criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare emiliano-romagnola poggiano sostanzialmente su tre pilastri:

- a) la condizione economica e reddituale del richiedente (con riferimento alla situazione economica equivalente, Isee);
 - b) il criterio della residenza;
 - c) il numero dei componenti del nucleo familiare.

I residenti non italiani presenti nel territorio emiliano romagnolo sono circa 534.000 (fonte dati 2016), pari al 12% della popolazione complessiva, mentre a Bologna il dato percentuale cresce fino al 15.9% (59.646 unità). Le assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare si concentrano principalmente su questo gruppo, a ragione di due caratteristiche che contraddistinguono oggi la popolazione straniera rispetto a quella italiana, a) l'elevata numerosità del nucleo familiare e b) la bassa capacità reddituale delle famiglie, nelle quali di solito è la figura maschile ad occuparsi della provvigione del reddito (che resta comunque basso e principalmente a fronte di occupazioni professionali a bassa qualifica), mentre la donna resta spesso occupata nella cura dei figli e nella gestione dei lavori domestici e quindi fuori dal circuito lavorativo.

Inoltre, seppur in maniera meno gravosa rispetto ad altre città²⁴, non manca a Bologna uno spazio di tensione che riguarda spesso l'occupazione di alloggi/edifici in maniera abusiva, quali ex strutture

²⁴www.lettera43.it/it/articoli/politica/2017/08/25/case-occupate-i-numeri-delfenomeno-in-italia/213189/

pubbliche o private (stabili prima adibiti ad uffici) e/o alloggi dell'edilizia popolare²⁵.

Proprio il fenomeno, che negli ultimi anni ha avuto ampio spazio sulla stampa locale, merita un approfondimento e una ricostruzione che permette di inquadrare il tema del diritto alla casa in maniera più chiara. Bologna è da sempre una città ad alto conflitto sociale²⁶, in ragione sia del gran numero di studenti universitari in rapporto alla popolazione residente (si conta circa uno studente iscritto all'Università di Bologna ogni 4 residenti), sia perché Bologna ha da sempre rappresentato, nell'immaginario collettivo, un simbolo (per certi versi innovativo) della rivendicazione sociale.

²⁵ Secondo una stima fornita da un lavoro di Nomisma, in Italia ci sono 48.000 appartamenti di edilizia pubblica occupati illegalmente: i dati tengono conto sia del numero di occupazioni "con la forza" sia del numero di occupazioni attuate da coloro che avevano i requisiti al momento dell'ingresso ma poi hanno perso gli stessi ma continuano ad usufruire dell'alloggio.

²⁶ In ordine di tempo il riferimento qui va all'estate calda che ha vissuto la città in relazione ai fatti dell'8 Agosto 2017 collegati allo sgombero di Labas, che da anni gestiva in forma di occupazione una ex Caserma in Via Orfeo, in parte era adibita a dormitorio. La stampa ha dato ampio risalto. Ad ne http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/08/08/news/bologna la bas lo sgomber o della polizia-172617595/. Nello stesso giorno a Bologna, un altro stabile occupato è stato oggetto di sgombero da parte delle forze dell'ordine: si tratta del Centro Sociale gestito dal Laboratorio Crash in Via della Cooperazione: http://www.huffingtonpost.it/2017/08/08/a-bologna-la-polizia-sgombera-i-centrisociali-labas-e-crash-ta a 23069969/

4. Le occupazioni come uno dei simboli del conflitto: una ricostruzione storica della situazione bolognese

Nell'ultimo periodo, alcune organizzazioni presenti in città hanno incentrato la propria azione politica e sociale su due temi che si intrecciano tra loro: l'accoglienza dei migranti e il diritto alla casa. L'esclusione dalle graduatorie (ad esempio per via del mancato rispetto del criterio della residenza almeno triennale), l'impossibilità di accedere ad un pagamento regolare dell'affitto nel mercato privato o l'avvenuto sfratto per ragioni di morosità, hanno creato una zona grigia di popolazione che, talvolta, viene attratta dalla contestazione sociale organizzata come ipotesi per ottenere una risposta nel godimento del diritto all'alloggio. Questo meccanismo ha favorito l'emergere di azioni sociali finalizzate all'occupazione di stabili non utilizzati (o semi-utilizzati); attraverso una ricostruzione disponibile sui siti della stampa locale²⁷, si può riassumere un quadro utile a capire la portata del fenomeno. Negli ultimi 4 anni²⁸, sono stati occupati quasi 20 edifici a scopo di abitazione sociale e come atto dimostrativo di azione politica²⁹:

²⁷ Sono stati utilizzati tutti gli articoli apparsi su due quotidiani locali, *Il Resto del Carlino Bologna* e *Repubblica-Bologna* con a tema "il diritto alla casa", pubblicati nel periodo tra 1/01/2014 e 30/05/2017.

²⁸ Nell'elenco si fa riferimento esclusivamente alla data di occupazione dello stabile; parte di questi hanno già subito un provvedimento di sgombero e l'azione delle forze di polizie è stata già operata. Il testo sintetico della ricerca è disponibile qui: http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2016-03-17/fede rcasa-servono-200mila-case-popolari-fallito-piano-social-housing-cdp-181407.ph-p?uuid=ACb0qppC

²⁹ Nel computo delle occupazioni si è scelto di non considerare quelle che riguardano l'utilizzo di spazi adibiti o come sede sociale delle organizzazioni di protesta

- Stabile di Via Albiroli (occupato in data 05/12/2014)
- Stabile di Viale Aldini (occupato in data 24/10/2014)
- Stabile di Via Solferino (occupato in data 18/02/2015)
- Stabile "ex Telecom" Via Fioravanti (occupato in data 04/12/2014)
- Stabile "Ex clinica Odontoiatrica Beretta" via XXI Aprile (occupato in data 01/03/2014)
- Stabile Ex Scuole Severino Ferrari (occupato in data 04/04/2013)
- Immobile/Uffici in Viale Masini (occupato in data 28/11/2013)
- Condominio di Via Irnerio (occupato in data 27/10/2013)
- Stabile di Via Mura di Porta Galliera (occupato in data 19/06/2014)
 - Stabile di Via De Maria (occupato in data 06/03/2014)
- Stabile di Via Fioravanti (occupato in data 07/05/2015)
- Stabile di Via Alessandrini (occupato in data 23/05/2015)
- Stabile di Via Emilia Levante (occupato in data 22/05/2015)
- Stabile di Via Stalingrado (occupato in data 20/04/2015)
 - Stabile di Via Zago (occupato in data 09/05/2015)
 - Stabile di Via dei Mille (occupato in data 17/07/2015)
 - Stabile di Via Agucchi (occupato in data 07/12/2015)

o come spazi ludici (ad esempio la Caserma Masini e lo Stabile di Via della Cooperazione, per il quale si rimanda alla nota 26).

- Stabile di Via Corticella (occupato in data 19/03/2016)
- Stabile di Via Zanolini (occupato in data 21/05/2016)

Pochi giorni dopo l'occupazione dello Stabile di Via Fioravanti, Zamagni³⁰ intervistato dal Quotidiano Repubblica di Bologna, interviene sul tema sostenendo che ormai "il diritto alla casa oggi deve essere considerato un bene comune e quindi essere governato con una gestione di tipo comunitario", prevendendo una soluzione "multistakeholder, tra Comune e occupanti". Zamagni si rifà al modello della gestione dei beni comuni proposto dal Nobel per l'economia Elinor Ostrom³¹. Secondo il Nostro "nella gestione degli spazi occupati devono essere coinvolti i rappresentanti delle varie categorie, tra cui proprietari e occupanti, a meno di un conflitto sociale che va contro la democrazia".

Successivamente, il 23/05/2017, viene occupato uno stabile in via Emilia Levante: lo stesso quotidiano dà la notizia secondo cui gli inquilini occupanti erano almeno 100, tra cui donne incinte e bambini, e che a regime sarebbero poi divenuti 250: "dentro questo stabile ci sono soprattutto migranti e richiedenti asilo, usciti dalle strutture di accoglienza dell'Emergenza Mare Nostrum³² e dai dormitori. Con loro diverse famiglie di romeni che prima abitavano in una palazzina abbandonata con bambini in età scolare e due neonati." A capo dell'occupazione vi era il collettivo *ASIA* (Coalizione internazionale

³¹ È stata insignita del Nobel per l'Economia nel 2009, proprio in ragione dei suoi studi sulla gestione dei beni comuni.

Rivista Italiana di Conflittologia

³⁰ Professore di Economia dell'Università di Bologna.

³²L'operazione Mare nostrum è stata una vasta missione di salvataggio in mare dei migranti che cercavano di raggiungere il territorio italiano partendo dalle coste libiche: l'operazione è stata attiva dal 18 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014 e operata dalle forze della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare italiane.

migranti, rifugiati e sans papier). L'allora Assessore al welfare Frascaroli, accusava il collettivo Asia ed altri (tra cui il collettivo Hobo, che divenne poi autore dell'occupazione di via Albiroli) di operare dei rastrellamenti, cioè di organizzare in maniera precisa e con una volontà chiara le occupazioni creando delle vere e proprie liste di attesa tra coloro che erano senza casa, una sorta di welfare parallelo.³³

Pochi mesi dopo, nel luglio dello stesso anno, è stata occupata l'ex sede Inpdap di via dei Mille, cinque piani di uffici vuoti, all'epoca dei fatti, da oltre due anni. Secondo la ricostruzione del Quotidiano, ad occupare vi erano 80 persone, di cui 15 bambini, soprattutto non italiani. Questa occupazione portò alla nascita di polemiche e tensioni tra le istituzioni: da un lato il Comune, con l'allora capogruppo del Partito Democratico (Mazzanti) secondo il quale "i centri sociali hanno alzato il tiro occupando una proprietà dello Stato. Mi viene da dire però che l'Inps se l'è cercata". Sulla stessa posizione l'allora Assessore Frascaroli (Assessore al Welfare). Per SEL (Sinistra Ecologia e Libertà)³⁴ l'occupazione rappresenta "un'altra tappa per il diritto alla casa". Sul fronte politico non tutti erano allineati sula stessa posizione: sia la Lega Nord che il Movimento 5 stelle, espressero forti perplessità sia sulla gestione degli spazi non utilizzati sia sulla necessità di garantire legalità e sicurezza.

Con il susseguirsi ravvicinato di queste tre occupazioni, avvenute nell'arco di appena 45 giorni, il Comune di Bologna (in data 12/08/2015) cercò di creare un sistema condiviso (una sorta di "re-

³³http://bologna.repubblica.it/cronaca/2014/12/07/news/emergenza_casa_c_la_regia_dei_collettivi_ecco_la_lista_dattesa_per_le_nuove_occupazioni-102292208/

³⁴ SEL è stato un partito fondato dall'allora Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola: nel periodo in discussione questa organizzazione partitica faceva parte della maggioranza politica della Giunta del Comune di Bologna.

gia" per i senza casa, esattamente sul modello utilizzato per la gestione dell'emergenza profughi) con i Sindaci della cintura bolognese, per la gestione delle occupazioni: la finalità era quella di assegnare ad ogni Comune della cintura una piccola parte degli occupanti attraverso la sistemazione in alloggi che i Comuni interessati avrebbero individuato sul proprio territorio. Seppur qualche Comune fu subito disponibile ad intervenire (Minerbio, Casalecchio, Castel Maggiore) altri rifiutarono la proposta (tra gli altri, San Lazzaro di Savena e Castenaso).

Due giorni dopo il dibattito sull'ipotesi di istituzione di una cabina di regia lanciato dalla giunta comunale di Bologna, interviene sul tema delle occupazioni il procuratore aggiunto Walter Giovannini, il quale dichiara che una priorità massima è quella di "restituire gli immobili oggetto di sequestro ai proprietari e sarebbe saggio che tutti gli occupanti e chi solidarizza con loro capissero questo al più presto". Secondo Giovannini "una occupazione può essere una esperienza comunitaria sicuramente appagante per chi la vive, ma non si può fare in casa altrui". Di parere opposto, il giorno prima, erano state le parole pronunciate da Mons. Giovanni Nicolini³⁵, secondo cui "anche se le occupazioni abusive fanno innervosire, senza di esse ci sarebbero molte più persone a spasso ed è ciò che temiamo possa accadere quando finiranno". Non tutto il mondo cattolico però si riconosceva nelle parole di Mons. Nicolini, tant'è che sullo stesso Quotidiano, l'allora Assessore Paruolo (Partito Democratico, area cattolica), dichiarava che "con tutto il rispetto per la sua storia e le cose buone che fa (Nicolini) non credo che la sua posizione sia corretta. Non si risolve un'ingiustizia con altre ingiustizie".

1

 $^{^{\}rm 35}$ Giovanni Nicolini è stato Direttore della Caritas di Bologna ed è membro del clero della Curia di Bologna.

Nel settembre dello stesso anno, la Giunta Merola³⁶ dispone l'istituzione di 100 mini-alloggi dell'ex Galaxy³⁷, da assegnare solo ai nuclei familiari bolognesi che hanno avuto lo sfratto o sono senza casa: il progetto doveva essere rivolto solo ai residenti all'interno dei comuni dell'area metropolitana bolognese.

Nonostante gli impegni dell'amministrazione, però, le occupazioni segnano un altro punto: all'inizio del dicembre 2015 "sventola di nuovo la bandiera No Sfratti - di Social Log³⁸", a simbolo della nuova occupazione avvenuta in via Agucchi. L'ex palazzina di proprietà della società "Poste italiane" viene occupata da un centinaio di persone: in questo caso però il conflitto sociale assume proporzioni più ampie. Nella stessa giornata dell'occupazione, le forze dell'ordine tentano di sgomberare lo stabile, ma una parte consistente degli occupanti (70) decide di barricarsi sul tetto e l'operazione decisa dalle forze di polizia non raggiunge i propri scopi.

A seguito di ciò sono state numerose le discussioni in Consiglio Comunale, dove una parte significativa del Consiglio (in parte anche della maggioranza che sostiene il Sindaco Merola) ha chiesto più volte che venissero liberati gli stabili occupati e "fosse ripristinato un

³⁶ Virginio Merola, attuale Sindaco di Bologna, era al primo mandato: sarà riconfermato alla carica di Sindaco con le elezioni amministrative del 2016.

³⁷ L'ex Galaxy è uno stabile adibito ad Ostello di proprietà dell'Inail (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

³⁸ Social Log è un collettivo autonomo che si fa promotore delle battaglie per il diritto alla casa e che, in molti avvenimenti del territorio bolognese, ha preso parte all'occupazione di stabili, rivendicando il diritto all'utilizzo di spazi "abbandonati". Ha dato vita allo "Sportello Sociale per la Casa", punto di ascolto e di raccolta delle segnalazioni per coloro che non hanno una casa o ne stanno perdendo il diritto di abitazione.

senso di legalità" (Virginia Gieri)³⁹. Infatti, nel maggio del 2016, le forze dell'ordine hanno sgomberato l'edificio di via Irnerio (occupato dal 2013), di proprietà del Sant'Orsola: "uno sgombero annunciato che tuttavia non è stato semplice da eseguire dalle forze dell'ordine costrette a scardinare qualche porta e a buttar giù qualche muro. Dentro c'erano cinquanta occupanti di cui circa dodici tra bambini ed anziani". Durante le operazioni di sgombero, ci sono stati alti momenti di tensione e di conflitto: via Irnerio è rimasta *off limits* al traffico per quasi tutta la giornata come conseguenza sia dell'azione di sgombero che dell'occupazione stradale ad opera delle organizzazioni sociali che sostenevano la presenza degli occupanti (Collettivo Asia).

Il Comune, tramite gli assistenti sociali, aveva illustrato alcune soluzioni (accompagnamento temporaneo) per gli occupanti, ma gran parte degli stessi ha rifiutato le proposte avanzate.

Gli occupanti sgomberati e gli attivisti si sono poi spostati nella Chiesa di Via Mascarella, e dopo un colloquio con il parroco, hanno chiesto ed ottenuto di poter interloquire con Mons. Zuppi (Vescovo di Bologna)⁴⁰ e una delegazione degli stessi è stata ricevuta in Via Altabella dal Vescovo di Bologna. Proprio sul tema dell'accesso all'abitazione Zuppi manifestò, in quella occasione, la propria disponibilità e l'auspicio per uno sviluppo di nuove condizioni caratterizzate da "audacia e fantasia" per la risoluzione del problema alloggi.

Nel mentre delle occupazioni e degli sgomberi, il Governo approva il Decreto Lupi (che rientra nel c.d. Piano Casa, n°47 del 28 Mar-

³⁹ Virginia Gieri è attualmente Assessore alla Casa del Comune di Bologna: prima è stata Presidente del Quartiere Savena, in cui ha luogo lo stabile occupato delle Ex Scuole Ferrari.

⁴⁰ All'epoca dei fatti Zuppi era stato nominato Vescovo Metropolita di Bologna da meno di un anno, come successore del cardinale Carlo Caffarra.

zo 2014)⁴¹, secondo cui, art.5, è possibile sospendere la fruizione delle utenze (acqua, luce e gas) per coloro che agiscono da occupanti; di conseguenza viene negata a) l'attivazione delle stesse qualora uno stabile si trovi senza un allaccio già in essere, b) la possibilità d acquisire lo status di residente qualora ci si trovi in uno stabile occupato e c) l'accesso alle liste di assegnazione per i medici di medicina generale (medico di base)⁴². Proprio tale normativa ha visto la reazione dei collettivi⁴³, i quali hanno dato vita ai "Gruppi di allaccio popolare"⁴⁴, con lo scopo di ripristinare gli allacci di acqua, luce e gas alle famiglie presenti negli stabili occupati.⁴⁵

⁴³ Ad esempio si vedano alcuni degli articoli e dei commenti apparsi sui social network e blog che fanno riferimento all'area antagonista che promuove la difesa del diritto alla casa:

https://labasoccupato.com/2014/07/03/02-07-negata-la-residenza-agli-occupanti-il-piano-casa-e-marginalita-ed-esclusione-sociale/

http://asia.usb.it/index.php?id=20&tx_ttnews[tt_news]=73929&cHash=82c4069f7 7&MP=63-875

⁴⁴ I Gruppi di allaccio popolare sono sorti in Italia a Roma, con la denominazione di Super Mario: http://comune-info.net/2014/11/i-ribelli-gap-gruppi-allacciopopolare/

⁴⁵ Proprio il ri-allaccio dell'acqua alle famiglie di occupanti dello stabile di Via de Maria ha visto sorgere una procedura di infrazione nei confronti del Sindaco di Bologna Merola, il quale è stato poi assolto dagli organi inquirenti. L'indagine di infrazione è stata riportata anche sulle pagine di alcuni quotidiani nazionali:

⁴¹http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/28/14G00059/sg

⁴² Su questo elemento, Repubblica ha pubblicato un'inchiesta secondo cui ha perdere il diritto alle cure di base sarebbero circa 500.000 persone: http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2016/10/31/news/l_esercito_dei_senza medico-150189515/

Proprio il tema dell'allaccio delle utenze è stato oggetto di dibattito e di indagine da parte della magistratura, in relazione all'occupazione dello Stabile sito in Via de' Maria, che è stato sgomberato ad inizio dell'ottobre del 2016 (nel quale vi erano 91 persone di cui circa 30 minori); nei giorni successivi allo sgombero, Social Log ha convocato un'assemblea pubblica proclamando nuove occupazioni a "difesa del diritto alla casa". Il nuovo Assessore alla casa Virginia Gieri (in carica dall'estate del 2016), però immagina un modello differente di gestione rispetto a quanto promosso dal suo predecessore (Assessore Frascaroli): se per la Frascaroli il modello ideale prevedeva un meccanismo di riutilizzo dei grandi edifici non utilizzati al fine di destinarli all'emergenza abitativa, il modello scelto dal nuovo assessore è quello di andare a reperire piccoli appartamenti diffusi in città nei quali collocare, esclusivamente per via temporanea, gli occupanti, in attesa di trovare soluzioni definitive per gli aventi diritto.

La cronistoria degli ultimi anni in merito alle tensioni sociali e alle occupazioni, ci permette così di evidenziare alcuni elementi che sono centrali rispetto al tema del conflitto sul diritto all'abitazione:

- a) la tipologia di occupanti: la gran parte degli occupanti è rappresentata da soggetti di nazionalità non italiana, in attesa di riconoscimento e in lista per l'accesso alle abitazioni Erp (spesso l'esclusione è dovuta ai nuovi criteri della residenza o al mancato rispetto dei requisiti necessari);
- b) esiste un dibattito aperto, non solo tra le forze politiche, ma anche tra vari soggetti culturali (si veda ad esempio il Convegno orga-

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/07/22/bologna-acqua-agli-occupanti-abusivi-indagato-il-sindaco-virginio-merola/1898018/

nizzato dall'Associazione Magistratura Democratica⁴⁶ con a tema il diritto alla casa e l'azione di sgombero) circa il modo di affrontare e quindi classificare l'azione di occupazione di uno stabile: proprio su questa relazione tra occupazione e sgombero vi sono due correnti di pensiero, tra chi ritiene prioritaria la salvaguardia della proprietà privata e il ripristino dei livelli di legalità e chi invece ritiene come "semplici e ovvie conseguenze" le azioni di occupazione, in virtù della scarsità di alloggi offerti da Erp e della crisi occupazionale che riguarda anche Bologna;

- c) la presenza di collettivi di auto-organizzazione che promuovono, attraverso le occupazioni, la propria idea di diritto alla casa;
- d) il modello di risoluzione dell'emergenza, per il quale esistono due posizioni, nell'ambito delle soggettività politiche locali:
 - da un lato (Frascaroli, parte della Curia) che riteneva utilecensire gli stabili non utilizzati e quindi predisporre un percorso di inserimento all'interno degli stessi, secondo un'ottica di collaborazione tra proprietà ed Enti locali;
 - dall'altro (attuale Assessore alla Casa e altri) i quali ritengono invece necessario non ritornare sul modello dei grandi stabili ma diversificare la soluzione in piccoli appartamenti, ma solo a scopo temporaneo e differenziando tra cittadini residenti e cittadini non residenti (eccezion fatta per le politiche e i servizi riguardanti l'emergenza).

all'abitazione. Occupazioni abusive, ruolo della giurisdizione".

⁴⁶ Proprio a tal ragione, per gli scopi della ricerca, è stato intervistato il Dott. Letizio Magliaro, Magistrato della Sezione penale di Bologna, membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Magistratura Democratica ed autore di un intervento al Convegno svoltosi a Bologna in data 17/05/2017 dal titolo "Diritti sociali e diritto

5. Conclusioni: il criterio di cittadinanza come elemento di conflitto per i diritti fondamentali

Il tema dell'alloggio di fatto evidenzia un conflitto tra gli ultimi e i penultimi, cioè tra coloro che vedono riconosciuto il diritto di accesso alla casa e coloro che, pur avendo il diritto e i requisiti necessari, si trovano in una condizione meno povera rispetto agli assegnatari, ma non per questo idonea o in grado ad affrontare autonomamente i costi del proprio alloggio.

Infatti mentre coloro che sono considerati "ultimi" vengono tutelati attraverso l'accesso alle graduatorie, il rischio che si sta profilando è quello di creare una sorta di fascia di povertà continuativa dei "penultimi", cioè di coloro che avrebbero sì il diritto e i requisiti per l'accesso ma vedono ripetutamente negato questo diritto in virtù del fatto che c'è chi "sta peggio": si tratta di un processo di autoselettivismo dell'universalismo per mancanza di risorse e soprattutto per ragioni che appartengono anche a stili di vita familiare (e culturali) differenti. Infatti sono soprattutto le famiglie straniere quelle numerose, che hanno al seguito, cioè che si prendono cura nell'alveo del proprio spazio familiare, nonni e/o grandi parenti anziani (caratteristiche che garantiscono un punteggio più elevato nelle graduatorie Acer) e con lavori a basso reddito, mentre le famiglie italiane hanno una numerosità della propria composizione familiare significativamente inferiore e danno vita spesso a nuclei semplici, ovvero sono pochi i nuclei familiari italiani che hanno al proprio interno grandi anziani.

In sostanza a rimanere "esclusi" dalle graduatorie o perché stranieri (cioè in mancanza dei tre anni di residenza) o perché cittadini il cui reddito è comunque superiore a quello dimostrato dai 500 idonei assegnatari sono categorie sociali le cui risorse economiche non permettono di affrontare i costi richiesti dal mercato privato, generando così un problema, quello abitativo, che sul territorio bolognese ha

creato sia malessere sociale che esclusione, nonché alcune rivendicazioni di natura politica e allo stesso tempo ipotesi di riforma finalizzate a ripensare integralmente il problema casa.

Le assegnazioni Acer rappresentano un esempio significativo del conflitto che si sta venendo a creare tra il riconoscimento dei diritti di cittadinanza e il mancato godimento degli stessi anche a causa del fatto che spesso tale riconoscimento viene superato dalla necessità di far prevalere la promozione dei diritti sociali anche a coloro che hanno altra cittadinanza.

Il conflitto sociale quindi si è allargato e ha generato un aumentodella fascia degli esclusi o perché ancora "poco cittadini" (cioè non titolari della residenza in Regione da almeno tre anni) o perché "meno poveri di altri" (cioè coloro che avrebbero i requisiti ma non godono del diritto per mancanza di alloggi) al fianco di forme di illegalità, come le occupazioni, promosse in nome della tutela di un diritto sociale che rappresenta una necessità per godere di una vita buona. In questo quadro, la crescente domanda di welfare da parte soprattutto dei cittadini non italiani, il cui sostentamento di vita dipende in misura maggiore (rispetto agli autoctoni) dalle prestazioni sociali, pone ancora una volta le necessità sia di riformulare le politiche di welfare che di ripensare la relazione tra diritti sociali e cittadinanza. Il criterio simbolo dello Stato-nazione, ossia la cittadinanza come fonte di diritti sociali, non solo non riesce a garantire l'equità e la giustizia sociale, ma non evita, anzi produce, nuove forme di conflitto, mancando di fatto una delle sue mission, l'integrazione sociale⁴⁷.

 47 Si veda Belardinelli in https://www.ceur.it/System/14585/Lezione%20Prof.%20BELARDINELLI.pdf

Riferimenti bibliografici

- Ambrosini M. (2008). *Un'altra globalizzazione: la sfida delle migrazioni transna-zionali*, Bologna: il Mulino.
- Ambrosini M. (2010), Richiesti e respinti. L'immigrazione in Italia. Come e perché, Milano: il Saggiatore.
- Bertin (2012), Welfare regionale in Italia, Edizioni Ca' Foscari, Venezia.
- Bilancia F. (2010), *Brevi riflessioni su diritto all'abitazione*, in «Istituzioni del Federalismo», 3/4, «Giorgis A. (2007), *Il diritto costituzionale all'abitazione. I presupposti per una immediata applicazione giurisprudenziale*, in «Questione giustizia», n. 6, pp. 1129-1138.
- Donati P. (2008), Oltre il multiculturalismo, Roma-Bari: Laterza.
- Castles S., De Haas H., Miller M. J. (2013), *The age of migration: International populationmovements in the modern world*, Palgrave Macmillan.
- Ferrucci F. (2010), Capitale sociale e partnership tra pubblico, privato e terzo settore, Milano:FrancoAngeli
- Guiglia G. (2011), *Il diritto all'abitazione nella carta sociale europea: a proposito di una recente condanna dell'Italia da parte del comitato europeo dei diritti sociali*, «Rivista telematica Giuridica dell'associazione dei costituzionalisti italiani», 3, pp. 1-16.
- Hemrijck A. (2012), When Changing welfare states and the Eurocrisismeet, in «Sociologica», 1, pp. 1-49.
- Istituto De Gasperi (2017), La questione abitativa in Italia e a Bologna, Bologna.
- Kazepov Y., Barberis E. (2013), Il welfare frammentato, Carocci, Roma.
- Olivito E. (2016), *Il diritto costituzionale all'abitare: spunti teorico-dogmatici e itinerari giurisprudenziali*, in «Politica del diritto», 3, pp. 337-422.
- Paglietti M. C. (2008), *Percorsi evolutivi del diritto all'abitazione*, in «Rivista di diritto privato», I, pp.6.
- Pallante F. (2016), *Gli stranieri e il diritto all'abitazione*, in «Costituzionalismo», 3, pp.135-155

- Pavolini E., León M., Guillén A. M., Ascoli U. (2015), From austerity to permanentstrain? The EU and welfare state reform in Italy and Spain, in «Comparative EuropeanPolitics», 13(1), pp. 56-76.
- Rolli R. (2012), *Il diritto all'abitazione come diritto fondamentale*, Bologna: Bonomo Editore.
- Rovitto M.T. (2012), *Abitare il mondo e diritto alla casa*, in «Gli Stranieri. Rassegna di studi di giurisprudenza», 2, anno XIX; pp. 89-110.
- Segatori R. (2016), *Globalizzazione*, nuove fratture sociali e rappresentanza politica, in «Sociologia», 3, pp. 5-15.
- ZanfriniL. (2010). *I confini della cittadinanza: perché l'immigrazione disturba*, in «Sociologia del Lavoro», 117, pp. 40-56.

Abstract

The Process of Normative Harmonisation: a Historical Overview

by Lucia Di Costanzo

- Il processo di interdipendenze economiche, tecnologiche, politiche e sociali, cominciato sotto la spinta del progresso scientifico e della internazionalizzazione delle attività commerciali, di produzione e degli scambi, ha coinvolto anche il diritto dei singoli Paesi e la necessità della creazione di un nuovo modello giuridico di regolamentazione economico-sociale, teso ad attenuare le differenze normative e concettuali dei diversi ordinamenti giuridici. Anche lo sviluppo dell'Unione Europea è stato accompagnato da un lungo processo di armonizzazione normativa, evidente nella esistenza di una serie di regole europee di diritto privato operanti negli Stati membri, le quali costituiscono l'espressione di un più ampio progetto di uniformazione giuridica, necessaria a rendere effettiva la parità di condizioni degli operatori sul mercato, sempre che non porti alla perdita della eccellenza manifatturiera.
- This paper aims to review the literature about the process of social, political, technological and economic interdependence, started off with scientific progress and internationalization of trade, production and business in the world. This processhas gradually involved the legal systems of individual countries. As a consequence, the need for a new juridical model of social and economic regulation has arisen to minimize the normative and conceptual discrepancies between different legal systems. The development of European Union itself

was accompanied by a long process of normative harmonisation that resulted in a set of European private law rules with effect to come into force in all Member States, which is necessary to guarantee equal conditions of operators on the market place, as long as it does not lead to a loss in manufacturing excellence.

L'esperienza della mediazione penale in Romania by Giovanna Palermo

- Giovanna Palermo presenta un contributo sulla figura del mediatore e sulla previsione e diffusione della mediazione penale in Romania. L'autrice osserva come la mediazione richieda il superamento dei conflitti, "evitando interpretazioni patologiche della vicenda conflittuale e, rielaborando, invece, l'evento critico in chiave di riorganizzazione relazionale, riscoprendo altri piani comunicativi. In tal modo, spezzata la logica del conflitto ed interrotta la sua escalation, è possibile addivenire ad un accordo, profondamente ed emotivamente maturato e, quindi, più stabile e duraturo di qualsiasi decisione imposta". Il mediatore, pertanto, svolge un ruolo essenziale anche se non manifesto: interponendosi tra i confliggenti, tenta di ricucire i canali comunicativi e di condurli, così, al riconoscimento delle reciproche esigenze, dei bisogni, delle individualità. La complessità dei compiti che il mediatore è chiamato a svolgere impone che questi sia dotato di svariate capacità: equidistanza, empatia, ed in genere capacità comunicative. Nella seconda parte, dopo aver sottolineato i percorsi formativi del mediatore, l'autrice analizza lo stato normativo e applicativo della mediazione penale in Romania.
- Giovanna Palermo presents a paper on the figure of the mediator and on the prevision and dissemination of penal mediation in Romania. The author observes how mediation requires the overcoming of

conflicts, "avoiding pathological interpretations of the conflict situation and, instead, re-elaborating the critical event in terms of relational reorganization, rediscovering other commu-nication plans. In this way, broken the logic of the conflict and interrupted its escalation, they may reach an agreement, deeply and emotionally matured and, therefore, more stable and lasting than any imposed decision". The mediator, therefore, plays an essential role even if not manifest: interposing himself among the conflicting, she/he tries to mend the communication channels and to lead them, thus, to the recognition of mutual demands, needs, individuality. The complexity of the tasks that the mediator is called upon to perform requires that she/he is endowed with various skills: equidistance, empathy, and generally communication skills. In the second part, after underlining the training courses of the mediator, the author analyzes the state of the law and practice of penal mediation in Romania.

Dinamiche della globalizzazione: i conflitti sociali per i diritti di cittadinanza

by Giuseppe Monteduro

- Il processo di globalizzazione, oltre ad aver mutato il quadro economico, è andato ad incidere direttamente sulle garanzie offerte dal sistema di welfare, che si è ritrovato quindi non più in grado di rispondere alle problematiche emergenti. Il godimento dei diritti è diventato non solo più incerto ma terreno di conflitto tra fasce della popolazione sempre più "intrappolate" da contratti del lavoro ad alta volatilità e da insicurezza per quanto riguarda la possibilità di accedere alle garanzie sociali previste. Così i diritti sociali, in particolare quello riferito all'alloggio, sono diventati non più strumento per il

raggiungimento della coesione sociale ma causa della tensione tra "ultimi" e "penultimi".

- The process of globalization, as well as having changed the economic framework, has directly affected the guarantees offered by the welfare system, which has therefore found itself no longer able to respond to emerging problems. The enjoyment of rights has become not only more uncertain but a terrain of conflict between sections of the population increasingly "trapped" by employment contracts with high volatility and insecurity as regards the possibility of access to the social guarantees provided. Thus social rights, in particular that relating to housing, have become no longer an instrument for achieving social cohesion but cause of the tension between "last" and "penultimate".

Note biografiche sugli autori

- Lucia Di Costanzo is an associate professor of Comparative Private Law at the Department of Law, Second University of Naples (SUN), where she lecturesComparative Law of debentures and contracts. She is also lecturing Civil Comparative Law at the Postgraduate School of Civil Law, University of Camerino. She qualified as Full Professor of Comparative Private Law. She holds a Ph.D. in Comparative and Civil Law, University of Salerno.Member of the teaching body of the Ph.D. program in: "Comparative law and processes of integration", SUN Department of Political Sciences; as well as of the program in "Legal and social sciences", University of Camerino. Author ofmonographs in Italian language on: (2014) "Trust and its use in Italy"; (2010) "About Security Interests"; (2005) "Registration Systems"; (1998) "Damages from blood transfusion and infected blood products". She published several articles in Class A Italian Juridical Reviews and Chapters of Italian edited books.

- Giovanna Palermo Phd, ricercatrice di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Degli Studi della Campania dove insegna "criminologia". È Segretario generale della Cuam University Foundation, Consorzio universitario per l'Africa e il Mediterraneo, e ricopre il ruolo di responsabile dell'area criminologica. È direttrice del master in "Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale". Tra i suoi scritti: *Perspectivas socio-jurídicas de la mediación penal en Italia. Análisis comparativo con España*, Cultiva, Colección Estudios. Número 282, Madrid, España, 2011; *Droit et so-*

ciété. La gouvernance des conflits, L'Harmattan, Paris, 2012.; Maffie. Dinamiche, ruoli e identità delle organizzazioni criminali mafiose, EdizioniLabry, 2012; "Profili criminologici della violenza contro le donne", in AAVV, Donne Violate. Un'analisi interdisciplinare della violenza contro le donne, Edizionilbarys, 2015; Prospettive sociogiuridiche della mediazione penale in Spagna, III edizione rivisitata e aggiornata, Cuam University Press, 2016; Death by justice. A socio-jurudical analysis of the death penality, coedition Editura Universitatii Agora - Cuam University Press, January 2017.

- Giuseppe Monteduro è docente a contratto di *Sociologia della Wellness* presso l'Università di Bologna. Dottore di ricerca in Sociologia presso l'Università di Bologna, con la tesi dal Titolo "L'orientamento politico come fattore di differenziazione delle politiche pubbliche: i casi di Modena e Verona".

Norme generali per la pubblicazione

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare importanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli saranno sottoposti alla valutazione del comitato scientifico, il cui giudizio è insindacabile. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione e possono variare da 1 a 12 mesi. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Le citazioni devono essere formulate col sistema autore-data e, comunque, per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo. Eventuali spese per i diritti d'autore, se richieste, sono a carico dell'autore (o degli autori). È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. Gli articoli andranno inviati su doppio supporto, sia informatico che cartaceo. La pubblicazione è subordinata all'invio del MODULO A, di autorizzazione al trattamento dei dati personali, e del MODULO B, di autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro (entrambi scaricabili dal sito web della rivista all'indirizzo www.conflittologia.it), debitamente firmati che andranno inviati a mezzo posta o trasmessi via fax alla redazione. Il materiale andrà inviato a: Rivista Italiana di Conflittologia - Redazione Via Ruffilli, s.n.c. - 82100 Benevento tel. +390824010490 - fax +0230132531 - info@conflittologia.it. Allo stesso indirizzo, infine, potranno essere inviati le opere (monografie, manuale, volumi collettanei) di cui si richiede la segnalazione o la recensione e che non verranno comunque restituiti.

Procedura di revisione scientifica

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito.

Ogni scritto viene, in primo luogo, sottoposto da uno o più componenti del comitato scientifico della Rivista per una lettura preliminare. Se lo scritto passa l'esame di questa prima lettura, viene reso anonimo per la successiva spedizione ai revisori, scelti tra

persone di provata fama scientifica. Lo scritto viene reso anonimo eliminando non solo il nome dell'autore e dell'eventuale istituzione presso la quale è stato redatto, ma anche ulteriori elementi che potrebbero portare all'identificazione dell'autore (la citazione nel testo e, nei riferimenti bibliografici finale, gli scritti del medesimo autore). Successivamente ogni scritto viene inviato a due revisori scientifici. Così come i referees non conoscono l'identità dell'autore, anche quest'ultimo non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, double-blind). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, successivamente alla pubblicazione del contributo, la Rivista comunica l'identità dei Referees. Il nominativo dei referee, che restano in carica per tre anni, è reso noto nel secondo numero pubblicato successivamente alla scadenza del triennio. L'articolo anonimo viene inviato a ciascun revisore corredato da un questionario (scheda referee), nel quale si chiede:

- un giudizio analitico su singoli aspetti dell'articolo;
- un giudizio d'insieme sull'articolo, da comunicare all'autore;
- un commento confidenziale sull'articolo, riservato alla Direzione della Rivista;
- un giudizio sulla pubblicabilità dell'articolo, articolato nelle seguenti cinque possibilità: a) accettabile per la pubblicazione nell'attuale versione; b) accettabile ma solo dopo revisioni secondarie; c) accettabile ma con revisioni sostanziali e con suggerimento di nuovo invio del lavoro alla rivista e conseguente nuovo processo di revisione; d) non accettabile, ma si consiglia agli autori di proporre il lavoro altrove; e) non accettabile.

Il direttore, pertanto, redigerà un commento finale, elaborato sulla base della valutazione dei referee, che sarà inviato all'autore. Nel caso b), dopo che l'autore ha adempiuto alle modifiche richieste da uno o da entrambi i revisori, rinvia l'articolo alla Direzione, che giudica autonomamente se gli adeguamenti sono corretti. In caso negativo, la Direzione chiede ulteriori adeguamenti. Nel caso c), dopo che l'autore ha adempiuto alle modifiche richieste da uno o da entrambi i revisori, rinvia l'articolo alla Direzione, che a sua volta rinvia l'articolo al revisore o ai revisori che hanno formu-lato tale giudizio, per permettere loro di giudi-care se gli adeguamenti sono corretti.

In caso negativo, il revisore chiede ulteriori adeguamenti, fino a che questi siano ritenuti corretti. Nel caso che uno fra i revisori esprima un giudizio del tipo "a", "b", "c", e l'altro revisore esprima un giudizio del tipo "d" oppure "e", s'invia l'articolo a un terzo revisore (senza informarlo dei giu-dizi precedenti). Nel caso venga formulato un giudizio "d", "e", l'articolo viene respinto. Nel caso sia formulato un giudizio "a", "b," "c", l'articolo è ammesso, seguendo uno degli iter esposti in precedenza.

Indicazioni per la stesura dei testi

Abstract: l'articolo inviato alla Rivista Italiana di Conflittologia deve essere accompagnato da un abstract in italiano ed uno in inglese di circa 10 righe e da una nota biografica dell'autore di circa 5 righe.

Titolo: il titolo – in Times New Roman corpo 16 (corsivo) – deve essere stringato ed appropriatamente informativo sul contenuto dell'articolo, presentando, quando è possibile, alcune parole chiave. Al titolo deve poi seguire il nome e cognome dell'autore, in Times New Roman corpo 12.

Testo: l'articolo va redatto in Times New Roman corpo 12, e la gabbia del testo sul computer dovrà essere la seguente, scegliendo Imposta pagina dal menu *File*:

- margine superiore cm 4; inferiore cm 2,5; sinistro cm 2,4; destro cm 2,4;
- intestazione: cm 2;
- pié di pagina: cm 1,09;
- rilegatura: 0
- carta: dimensioni personalizzate (larghezza 17 cm; altezza 24 cm).

Dal menu Formato, inoltre, scegliere Paragrafo e selezionare interlinea esatta 15 pt.

Il testo degli articoli sarà preferibilmente diviso in paragrafi numerati (col titolo dei paragrafi in grassetto), sempre in Times New Roman corpo 12. La lunghezza massima consentita per ogni articolo è di 35 pagine. I termini stranieri e/o molto specialistici vanno inseriti in corsivo, e in taluni casi è preferibile allegare un glossario a fine testo per chiarirne il significato. Le sigle e gli acronimi devono riportare la dicitura per esteso alla prima loro menzione.

Citazioni: le citazioni inserite nel testo restano in corpo 12 e vanno messe tra «virgolette caporali» (le virgolette caporali possono essere generate digitando il codice asci ALT+171 per « e ALT+187 per »). Nel caso che il testo citato presenti delle virgolette, queste vanno rigorosamente riportate; ma in questo caso vanno usati i doppi apici. Ad esempio: Francesco Alberoni ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali, può essere metaforicamente definita come "rete di reti". E pertanto...». Dopo aver inserito un simile virgolettato, la fonte deve essere citata attraverso il cosiddetto sistema autore-data (nome puntato, cognome per esteso, anno di pubblicazione, e da ultimo il nr. della pagina o delle pagine da cui è stata attinta la citazione). Queste quattro importanti informazioni vanno inserite attraverso una parentesi quadra. Nel nostro caso: [F. Alberoni, 1985, 67] o [F. Alberoni, 1985, 67-69] se la citazione è lunga ed è spalmata poniamo su tre pagine. Si noti, tuttavia, che – poiché Alberoni è stato già citato prima delle virgole caporali, per economia si può anche citare così: [1985, 67] o [1985, 67-69]. Qualora, invece, la citazione fosse stata presa da un altro libro, da un'altra fonte, è necessario che ciò sia messo in evidenza nel seguente modo: [cit. in F. Ferrarotti, 1990, 183]. Si tenga ancora conto che il testo citato va riportato fedelmente e, se si vogliono inserire dei corsivi, bisogna segnalare l'intervento al termine della citazione. Nel nostro esempio, se si volesse mettere in corsivo la parola metaforicamente – allo scopo di enfatizzarla ulteriormente – si deve usare questo espediente: [F. Alberoni, 1985, 67; il corsivo è mio] o [F. Alberoni, 1985, 67-69; il corsivo è mio]. Allo stesso modo, se il virgolettato è stato tradotto dall'autore, si ha: [F. Alberoni, 1985, 67; la traduzione è mia] o [F. Alberoni, 1985, 67-69; la traduzione

è mia]. Poiché il testo citato va sempre riportato fedelmente, se si espungono delle parti intermedie, la lacuna va segnalata con [...]. Ad esempio: Francesco Alberoni ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali [...], può essere metaforicamente definita come "rete di reti". E pertanto...».

Le «virgolette caporali» possono anche essere omesse qualora l'autore voglia riportare, a parole proprie, una sintesi del pensiero di un certo studioso. Volendo riprendere l'esempio precedente, scriveremo: secondo Francesco Alberoni, la città è fondamentalmente un intrico di relazioni individuali, e proprio per questo può essere immaginata come una rete di rete. In questo caso, può essere omesso il riferimento alla pagina, e quindi: [F. Alberoni, 1985]. Per economia, si può anche aggiungere l'anno subito dopo aver citato il nome e il cognome dello studioso, evitando di farlo a fine periodo: secondo Francesco Alberoni [1985], la città è fondamentalmente un intrico di relazioni individuali, e proprio per questo può essere immaginata come una rete di rete. Si tenga conto, ancora, che – qualora questo pensiero sulla città fosse stato preso da più fonti – si può costituire quello che, nel gergo, viene chiamato "elenco telefonico". un breve elenco di autori dai quali il pensiero stesso è attinto. Nel nostro esempio: secondo alcuni [F. Alberoni, 1985; F. Ferrarotti, 1990; A. Giddens, 1998; Roy, 2001; J. Low e P. Sik, 2010], la città è fondamentalmente un intrico di relazioni individuali, e proprio per questo può essere immaginata come una rete di rete. Solitamente, nell'elenco telefonico l'ordine è relativo all'anno di pubblicazione delle opere citate. Si consiglia - in ogni caso - di non esagerare con la quantità di studiosi citati, e questo per non appesantire il testo stesso.

Torniamo al singolo autore. Se del medesimo autore ci sono testi dello stesso anno, è necessario aggiungere una lettera accanto all'anno. Cioè: [F. Alberoni, 1985a]. Quando successivamente sarà necessario citare un'altra opera di Francesco Alberoni, sempre pubblicata nel 1985, scriveremo: [F. Alberoni, 1985b].

Nel sistema di citazione autore-data, tutte le volte che – in un certo punto del testo – ricorre la stessa opera citata precedentemente, si usa appropriatamente la dizione latina "ibidem". Nel nostro esempio iniziale, dopo aver citato [F. Alberoni, 1985, 67], dovendolo ri-citare nuovamente, scriveremo [ibidem] soltanto, se la pagina è la stessa, o [ibidem, 68] se la pagina è diversa. Ovviamente, quando invece si cita nuovamente un'opera richiamata già precedentemente, ma nel mezzo sono state fatte citazioni ad altre opere, allora il riferimento deve nuovamente indicare di quale opera si tratti. Cioè, se dopo aver citato [F. Alberoni, 1985, 67], viene poi citato [A. Giddens, 1998], e se dopo ancora si rende necessario ri-citare Alberoni, non può essere in questo caso usata la parola latina "ibidem", perchè questa farebbe riferimento a Giddens. Bisogna invece riscrivere [F. Alberoni, 1985, 67], cambiando il numero della pagina, qualora fosse diversa.

Note a pié pagina: le note a pié pagina vanno redatte in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt. Vanno ovviamente inserite automaticamente con le funzioni previste dal programma di scrittura che viene utilizzato al computer. Esse devono essere redatte seguendo le stesse regole descritte sopra, circa il sistema di citazione autore-data. Nelle note, cioè, non devono essere indicati i titoli

dei libri. Le note a pié pagina vanno invece pensate come un approfondimento di concetti e temi già riportati nel testo, oppure per evidenziare il punto di vista di chi scrive. **Riferimenti bibliografici**: le opere citate nel testo vanno riportate alla fine dell'articolo, in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt, seguendo i seguenti criteri:

- titoli dei libri in corsivo senza virgolette;
- titoli di riviste tra «virgolette caporali»;
- titoli degli articoli in corsivo senza virgolette;
- titoli di saggi in volumi collettanei,tondo "tra doppi apici";
- nome autore: nel testo il cognome dell'autore va preceduto dal nome puntato; nella bibliografia mettere sempre prima il cognome. Se l'opera citata ha più autori, separarli con la virgola e mai con la congiunzione "e". Quando il nome proprio dell'autore è composto da due o più lettere iniziali (es. G.C. Trentini), non lasciare spazi tra le iniziali del nome;
- data di pubblicazione: la data va messa tra parentesi dopo il nome dell'autore.
- editore: indicarlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola. Deve sempre precedere, separato da una virgola, il luogo di pubblicazione;
- impaginare la bibliografia senza rientrare la prima riga di ogni titolo elencato e rientrando invece di 0,5 cm le eventuali righe successive alla prima;

Esempi di voci bibliografiche:

a) articoli in riviste:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), *Time and outcome evaluation*, «Journal of marketing», 55, pp. 54-62.

b) volumi:

Goffman E. (1959), Presentation of self in everyday life, Doubleday, New York.

Demarchi F., Ellena A. (a cura di) (1976), *Dizionario di sociologia*, Edizioni Paoline, Milano.

c) saggi in volumi collettanei:

Adorno Th.W., "Sulla situazione attuale della sociologia tedesca", in Aa.Vv., *La sociologia nel suo contesto sociale*, Laterza, Bari, 1959.

Condizioni di iscrizione, abbonamento e modalità di pagamento

Per ricevere la Rivista Italiana di Conflittologia è necessario formulare domanda di iscrizione annuale all'A.I.C. – l'Associazione Italiana di Conflittologia, che si perfeziona con il pagamento della somma richiesta, e che dà diritto all'invio dei 3 numeri della Rivista. L'iscrizione dà diritto, altresì, ad uno sconto del 10% sull'acquisto dei libri, editi dalle EdizioniLabrys, e ad un ulteriore sconto del 15% per la partecipazione a convegni, seminari e corsi organizzati dall'A.I.C.

E' possibile, inoltre, richiedere l'iscrizione retroattiva, che dà diritto a ricevere anche i numeri della rivista delle annualità precedenti. Ogni singolo numero della rivista,

inoltre, può essere acquistato, al prezzo di € 20,00, anche senza l'iscrizione all'A.I.C. Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:

- A) Versamento sul Conto Corrente Postale N. 89491757 intestato all'Associazione Italiana di Conflittologia indicando nella causale "abbonamento Rivista Italiana di Conflittologia anno ...".
- B) Bonifico bancario sul Conto Corrente intestato all'Associazione Italiana di Conflittologia Banca Popolare di Puglia e Basilicata Agenzia di Benevento IBAN IT30N0538515000000000002710 indicando nella causale "abbonamento Rivista Italiana di Conflittologia anno ...".

Il pagamento, per rinnovo iscrizione, deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Le iscrizioni s'intendono rinnovate per l'anno successivo se non vengono disdette, con apposita comunicazione scritta, entro la scadenza su indicata. Inoltre, i fascicoli della rivista non pervenuti devono essere reclamati al ricevimento del nuovo numero. Reclami oltre il suddetto termine non saranno presi in considerazione.